

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

252° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 13
2 ^a - Giustizia	» 23
5 ^a - Bilancio.....	» 33
6 ^a - Finanze e tesoro	» 35
7 ^a - Istruzione.....	» 48
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 55
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 62
10 ^a - Industria.....	» 68
11 ^a - Lavoro.....	» 70
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 96
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 100

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri) e GAE-Senato e III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea) - Camera).....	<i>Pag.</i> 11
--	----------------

Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori.....	<i>Pag.</i> 103
-------------------------------------	-----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 105
Mafia	» 113
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 116
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 118
Infanzia.....	» 119
Mitrokhin	» 120

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 123
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 128
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 132
10 ^a - Industria - Pareri	» 133
Materia d'infanzia e minori - Pareri.....	» 134

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 135
---------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso, con sentenza del 30 gennaio 2003, di accogliere il ricorso presentato dal dottor Cordova, con riferimento alla deliberazione del Senato di cui alla seduta del 2 luglio 1997 (*Atti Senato, XIII Leg., Doc. IV-quater, n. 11*), con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Cossiga, in merito ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso la Pretura di Messina per il reato di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale).

Ricorda che la Giunta, nella seduta del 6 febbraio 2002, aveva esaminato la questione (deferita dal Presidente del Senato il 30 gennaio 2002) relativa alla possibilità di intervento in giudizio dell'Italia in una controversia pendente presso la Corte europea dei diritti dell'uomo nei riguardi della Gran Bretagna, concernente l'istituto dell'insindacabilità. In tale occasione la Giunta ha già avuto modo di svolgere un primo approfondimento sulle problematiche connesse all'instaurazione di procedimenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento all'insindacabilità parlamentare.

Venendo alla fattispecie attuale che interessa il Senato, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha pertanto condannato lo Stato italiano al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, ritenendo che nella fattispecie sia stato violato l'articolo 6 (diritto ad un equo processo) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In particolare, la Corte di Strasburgo ha ribadito la legittimità dell'istituto dell'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'eserci-

zio di funzioni parlamentari, anche se ciò comporta un'indubbia ingerenza circa il diritto del cittadino eventualmente leso ad accedere ad un tribunale, proprio perché si tratta della protezione della libertà di espressione degli eletti e del mantenimento del principio della separazione dei poteri (in questo caso tra il Legislativo e quello Giudiziario).

Tuttavia – ha proseguito la Corte – è necessario effettuare un «vaglio di proporzionalità», onde individuare un equo bilanciamento tra gli interessi coinvolti; vaglio che per la Corte di Strasburgo deve essere necessariamente operato sul piano della valutazione concreta del caso dedotto. Proprio sotto quest'ultimo profilo tale vaglio ha assunto una valenza negativa, in quanto la deliberazione assunta dal Senato ha imposto il sacrificio del diritto del privato all'accesso di un tribunale, con riferimento non tanto all'espletamento di funzioni parlamentari in senso stretto, ma ad atti che appaiono essere stati compiuti nel contesto di dispute personali.

La decisione della Corte è stata assunta all'unanimità, anche se è del tutto contrastante con precedenti pronunce della stessa Corte in materia di immunità (da ultimo, v. la sentenza del 17 dicembre 2002, caso A. contro Regno Unito). Nel giudizio non era intervenuto *ad aiuvandum* nessun altro Stato.

Occorre ora attendere o il passaggio in giudicato della sentenza o l'eventuale decisione della Gran Camera sull'appello, qualora presentato.

In ogni caso, ad una prima lettura della sentenza, appare che la Corte europea dei diritti dell'uomo possa rappresentare un «secondo fronte» di contestazione delle deliberazioni parlamentari di insindacabilità – in aggiunta alla Corte costituzionale, competente a giudicare su eventuali conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura per un cattivo uso della prerogativa costituzionale –, nel senso che il cittadino interessato potrebbe presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, chiedendo la condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno subito, nel caso in cui la magistratura abbia preso atto della deliberazione di insindacabilità e quindi si sia prodotta una pronuncia definitiva di assenza di responsabilità, come avvenuto nella vicenda *de qua*.

Ma non basta. Si pone altresì il problema se la Corte europea dei diritti dell'uomo possa essere adita, anche qualora la Corte costituzionale non avesse accolto l'eventuale ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla magistratura nei riguardi della delibera parlamentare di insindacabilità.

Infine, per completezza di esposizione, si informa che analoga decisione di condanna dello Stato italiano è stata assunta dalla Corte di Strasburgo (con sentenza del 30 gennaio 2003), a seguito di un ricorso presentato sempre dal dottor Cordova riguardo ad una deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati (seduta del 22 ottobre 1997), con riferimento ad opinioni espresse dal deputato Sgarbi.

Intervengono quindi i senatori FASSONE e CONSOLO, ai quali fornisce ulteriori chiarimenti il PRESIDENTE.

*AFFARI ASSEGNATI***Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Perugia**

Il PRESIDENTE informa che, in data 27 gennaio 2003, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia con ricorso depositato il 20 ottobre 2001 e dichiarato preliminarmente ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 4 del 13-15 gennaio 2003.

Il ricorso è stato presentato nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 31 gennaio 2001, con riferimento alla dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giulio Andreotti nei confronti del dottor Mario Almerighi.

La vicenda trae origine da una querela presentata nei confronti del senatore Andreotti da parte del dottor Mario Almerighi, magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma, che si è ritenuto offeso nella reputazione a causa delle dichiarazioni rilasciate dal senatore a vita all'agenzia ANSA il 25 ottobre 1999, e riportate su diversi quotidiani, nonché a causa delle affermazioni rese dal medesimo senatore nel corso di un'intervista radiofonica del 25 ottobre 1999, riportata il giorno dopo dal quotidiano «Il Giornale».

Le opinioni espresse dal senatore Andreotti concernevano la testimonianza resa dal dottor Almerighi nel processo penale tenutosi a Palermo nei confronti dello stesso senatore. Nella testimonianza il dottor Almerighi aveva riferito che il dottor Casadei Monti, capo di gabinetto dell'allora ministro di grazia e giustizia Rognoni, gli aveva comunicato che – circa un esposto presentato al ministero contro il dottor Carnevale – non si poteva far nulla perché lo stesso Andreotti era intervenuto presso l'allora ministro per tutelare la posizione del dottor Carnevale. Nell'intervista all'ANSA il senatore aveva ricordato che il dottor Casadei Monti, come anche l'allora ministro Rognoni, aveva escluso ogni interferenza da parte dello stesso Andreotti. Le considerazioni del senatore a vita, apparse sulla stampa, contenevano alcuni giudizi critici e stigmatizzavano il comportamento del dottor Almerighi, accusandolo di aver reso in tribunale dichiarazioni false e infamanti.

L'Assemblea del Senato nella seduta del 31 gennaio 2001 ha approvato la proposta della Giunta (*Atti Senato*, XIII Leg., Doc IV-*quater*, n. 59), nel senso di dichiarare l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione nell'ambito del procedimento penale pendente, nei confronti del senatore Giulio Andreotti, presso il Tribunale di Perugia per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595, commi 1, 2 e 3, 61, n. 10, del codice penale, 13, della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione con il mezzo della stampa).

Nella relazione della Giunta, presentata dal senatore Mungari, si rilevava che le opinioni espresse dal senatore Andreotti avevano riguardato una testimonianza di rilevante gravità istituzionale, resa da un magistrato in servizio, in ordine ad un'accusa che era stata più volte oggetto di discussione parlamentare, come fanno fede le numerose interrogazioni presentate. Si rilevava come in situazioni simili sia la Corte costituzionale che la Cassazione e i giudici di merito avessero statuito che il parlamentare non possa essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse, nel caso in cui si sia limitato a riprendere in sede extraparlamentare ciò che era stato oggetto di dibattito parlamentare.

Nel ricorso per conflitto di attribuzione, presentato dalla magistratura, pur non contestandosi i connotati politici del processo celebratosi a Palermo, si ritiene che le dichiarazioni rese dal senatore Andreotti non possano essere qualificate come espressione di un atto di natura parlamentare, inerente alle funzioni proprie del Senato, non essendo state rese nelle sedi istituzionali e non risultando assolutamente collegate, sotto un profilo sostanziale e di contenuto, ad una particolare attività parlamentare. In particolare – si sostiene nel ricorso – non evidenziandosi alcuna attività parlamentare specifica relativa alla vicenda del giudice Almerighi, che rimane pertanto nel ristretto ambito privatistico del senatore Andreotti, mancherebbe il presupposto di operatività dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, che per giurisprudenza costante si fonda sulla connessione funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale, prendono la parola i senatori FASSONE, CASTAGNETTI, CONSOLO, MANZIONE, MARI-TATI e Antonio BATTAGLIA.

Quindi il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Perugia.

La Giunta approva a maggioranza la proposta messa ai voti dal Presidente.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

1) *Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 493/01 RGNR – 2143/01 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza*

2) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3107/01 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza

3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3110/01 RGNR – 1165/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza

4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 3687/01 RGNR – 1355/02 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza

5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza

6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal dottor Rocco Loreto, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti ed altri presso il Tribunale di Potenza

Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei senatori CONSOLO e FASSONE, il PRESIDENTE avverte che, qualora l'audizione del dottor Rocco Loreto non si concludesse nella riunione odierna, potrà eventualmente proseguire nella prossima seduta.

Il PRESIDENTE comunica che in data 21 gennaio 2003, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dall'ex senatore Rocco Loreto, con riferimento a quattro procedimenti penali (nn. 493/01 RGNR – 2143/01 RG GIP, 3107/01 RGNR, 3110/01 RGNR – 1165/RG GIP e 3687/01 RGNR – 1355/02 RG GIP), pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza.

Successivamente, in data 30 gennaio 2003, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal medesimo ex senatore, con riferimento a due procedimenti civili pendenti nei suoi confronti presso il Tribunale di Potenza, cui si collegano altre due procedure di sequestro conservativo.

Le vicende traggono origine da iniziative del dottor Di Giorgio, sostituto procuratore presso il Tribunale di Taranto, al quale – con riferimento ad una denuncia su alcuni episodi riguardanti l'attività dell'amministrazione comunale di Castellaneta – venivano affidate le indagini relative, a seguito delle quali veniva notificata, tra gli altri, al dottor Rocco Loreto (allora sindaco di Castellaneta e senatore della Repubblica) apposita informazione di garanzia.

In particolare, il dottor Di Giorgio ha chiesto il risarcimento dei danni al dottor Loreto ritenendo che, dal momento della notificazione, lo stesso abbia posto in essere una serie di attività volte a screditare la sua figura sia come persona che come magistrato di fronte all'opinione pubblica e agli organi istituzionali, indicando al riguardo una serie di episodi specifici.

Ad avviso dell'ex senatore Loreto (che ha presentato una specifica memoria ai fini della deliberazione di insindacabilità), invece, tutte le iniziative da lui poste in atto, ivi compresa la presentazione di atti di sindacato ispettivo relativi alla vicenda nel suo complesso e a suoi aspetti specifici (di cui ha allegato copia), si pongono in rapporto diretto con l'esercizio del mandato parlamentare e sono pertanto da ritenere insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente, data la sostanziale connessione delle vicende – onde coniugare il buon andamento procedurale (che implica il rispetto del principio dell'economia dei lavori) con la regolarità delle decisioni da assumere – propone che la Giunta esamini congiuntamente le questioni riguardanti i sei distinti procedimenti, salvo poi deliberare singolarmente in merito a ciascuno di essi.

La Giunta conviene e procede quindi all'esame congiunto delle richieste in titolo.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il dottor LORETO.

Congedato il dottor Loreto, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta, che sarà dedicata anche alla prosecuzione dell'audizione del richiedente.

VERIFICA DEI POTERI

Verifica dei titoli di nomina a senatore a vita dell'onorevole Emilio Colombo

Il PRESIDENTE riferisce sulla nomina a senatore a vita dell'onorevole Emilio Colombo per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo sociale, effettuata con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 2002.

A seguito di tale nomina la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è chiamata a verificare la sussistenza, nel nuovo nominato,

dei titoli indicati nel citato decreto presidenziale, nonché il concorso degli altri requisiti di legge, e quindi a deliberare sulla legittimità del provvedimento e sulla convalida della predetta nomina a senatore a vita.

La Giunta infatti, ai sensi della norma generale di cui all'articolo 19, quarto comma, del Regolamento del Senato, procede alla verifica dei titoli di ammissione dei senatori. Inoltre, secondo la norma specifica dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, esercita un controllo di legittimità sui titoli di ammissione dei senatori a vita.

Conseguentemente, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è pervenuta la seguente documentazione, della quale dà lettura:

- a) decreto del Presidente della Repubblica, in data 14 gennaio 2002, con il quale l'onorevole Emilio Colombo è nominato senatore a vita per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo sociale;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di cittadinanza;
- d) certificato di godimento dei diritti politici;
- e) cenno illustrativo sulla personalità e sull'attività dell'onorevole Emilio Colombo.

Il Presidente fa presente che l'onorevole Emilio Colombo è stato nominato dopo la scomparsa del senatore Francesco De Martino (avvenuta il 18 novembre 2002), per cui rappresentava il quinto senatore a vita. Attualmente i senatori vitalizi si sono ridotti a quattro unità, essendo nel frattempo venuto a mancare (il 24 gennaio 2003) il senatore Giovanni Agnelli.

Pertanto non si ripropongono i noti problemi interpretativi del passato, in ordine ai quali si rinvia alla relazione svolta nella seduta della Giunta del 21 novembre 2001, in occasione della verifica dei titoli di nomina a senatore a vita della professoressa Rita Levi Montalcini.

Il Presidente ritiene però doveroso ricordare che, dopo l'interpretazione estensiva del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, operata dai Presidenti della Repubblica Pertini (1984) e Cossiga (1991), in seguito sia il Presidente Scalfaro (che non ha effettuato nomine nel corso del suo mandato), sia il Presidente Ciampi – i cui comportamenti concreti hanno legato finora la nomina di due senatori a vita al momento in cui il numero complessivo dei senatori a vita si è ridotto, di volta in volta, a quattro unità – sembrano aver ricondotto la citata disposizione costituzionale alla sua rigorosa interpretazione iniziale, nel senso che il potere presidenziale debba essere riferito funzionalmente alla carica e non alla singola persona titolare dell'ufficio.

Infine, il Presidente ritiene doveroso ricordare che, sul piano giuridico, non si rinviene la previsione espressa di termini (minimi o massimi) entro cui il Senato debba procedere al giudizio sulla verifica dei titoli di nomina a senatore a vita.

È però questione controversa se tra la data della nomina e quella in cui si procede alla verifica dei titoli debba trascorrere il lasso minimo di tempo previsto in generale per i senatori elettivi, in quanto «nessuna ele-

zione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione (art. 87, ultimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, applicabile anche al Senato a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 553).

Non si vuole certo in questa sede affrontare la complessa questione della vigenza anche per i senatori a vita del termine dilatorio ricordato, né della sua eventuale strumentalità rispetto al penultimo comma del citato articolo 87 (riguardante la possibilità di presentare ricorsi elettorali entro venti giorni dalla proclamazione), né tanto meno se possa ipotizzarsi una legittimazione a presentare ricorsi contro la nomina di senatori a vita in mancanza di norme che espressamente prevedano tale facoltà.

Comunque sia – anche se forse non a caso la prassi ha visto numerosi episodi di senatori a vita convalidati prima del decorso di venti giorni dalla data della comunicazione del decreto di nomina (dalla quale il senatore a vita entra nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento del Senato) –, essendo il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del senatore a vita Emilio Colombo risalente al 14 gennaio 2003 (e comunicato in pari data), in ogni caso, se non altro a scanso di qualsiasi ipotetica contestazione, l'esame della Giunta ai fini del giudizio di convalida del senatore a vita (a norma dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri) è avvenuto non appena decorso il termine di venti giorni.

Con queste precisazioni, è da ritenere pertanto che la documentazione dei titoli di nomina contenga gli elementi necessari e sufficienti, comprovanti la legittimità dei titoli di ammissione e, quindi, è da considerarsi verificata la sussistenza dei titoli stessi ed il concorso degli altri requisiti di legge.

Si propone quindi che sia dichiarata valida la nomina a senatore a vita dell'onorevole Emilio Colombo.

La Giunta, quindi, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento del Senato e dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, verifica, all'unanimità, la sussistenza dei titoli indicati nel decreto presidenziale in data 14 gennaio 2003 di nomina a senatore a vita ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, dell'onorevole Emilio Colombo, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE – apprezzate le circostanze ed in considerazione dei concomitanti impegni parlamentari – rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei risultati delle elezioni della Regione Toscana.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**3^a (Affari esteri, emigrazione) e
GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

19^a Seduta

*Presidenza del Presidente della III Commissione
della Camera dei deputati
SELVA*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro degli
affari esteri Frattini.*

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SELVA propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non facendosi osservazioni, ne dispone l'attivazione.

Il PRESIDENTE avverte poi che della seduta odierna sarà effettuata la resocontazione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del Ministro degli Affari esteri

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 gennaio 2003.

Il presidente SELVA introduce i temi dell'odierna audizione.

Il ministro FRATTINI svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati RIVOLTA, SPINI, BALDI, LANDI di CHIAVENNA, RIZZI, RANIERI, CIMA e STRANO e i senatori MANZELLA, BEDIN e FORLANI, ai quali replica il ministro FRATTINI.

Il presidente SELVA ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

234^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA

Il senatore BOSCETTO, coordinatore della Sottocommissione, riferisce sulla riunione svolta alle ore 14: egli ha dato conto, in quella sede, delle prime iniziative istruttorie in merito alle questioni normative più urgenti concernenti il «comparto sicurezza», prodromiche a un programma di audizioni informali degli esponenti di vertice delle Forze di polizia. Inoltre, ha comunicato agli altri senatori che fanno parte dell'organo ristretto di aver informato il Ministro dell'interno circa l'avvio dei lavori della Sottocommissione, anche in previsione di un prossimo intervento dello stesso Ministro, nella sede plenaria della Commissione, sulle questioni inerenti alla sicurezza e all'ordine pubblico. Infine, egli ha segnalato il particolare interesse, per i lavori della Sottocommissione, del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle potenzialità e le prospettive di Europol, svolta dal comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, documento pubblicato il 29 gennaio 2003.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente PASTORE, in conformità a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei

Gruppi parlamentari, si conviene di integrare l'ordine del giorno dei lavori della Commissione, dalla settimana successiva, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1972 (Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati), approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(776-B) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio 2003, proseguendo nella votazione degli emendamenti, riferiti alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato.

Il presidente PASTORE ricorda che l'emendamento 2.1 era stato posto in votazione, e respinto, già nella seduta precedente.

Gli emendamenti successivi, da 3.1 a 13.2, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Sull'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene quindi il relatore PASTORE: egli avverte che la Commissione bilancio ha pronunciato un parere contrario sui commi 1 e 3 di tale articolo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SAPORITO osserva che gli interventi legislativi in materia di pubblica amministrazione hanno generalmente portata ordinamentale. L'interpretazione in base alla quale la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 1 e 3 dell'articolo 14, evitando di fornire motivazioni circostanziate, a suo giudizio rischia di rendere impossibile qualunque intervento riformatore.

Dopo aver ricordato le ragioni in base alle quali la Camera dei deputati ha introdotto le disposizioni contestate sotto il profilo della copertura finanziaria, fa presente che, fermo il rispetto per il parere espresso dalla Commissione bilancio, egli intende riproporre all'attenzione dell'Assemblea il suo avviso, cioè che esse non comportano maggiori oneri finanziari.

Il senatore BOSCETTO osserva che, prima di approvare, come richiesto dalla Commissione bilancio, un emendamento soppressivo dei

commi 1 e 3 dell'articolo 14, che implicherebbe una nuova lettura della Camera dei deputati, sarebbe opportuno chiedere alla Commissione bilancio di riconsiderare il proprio avviso ed eventualmente di dare dettagliato conto delle motivazioni del parere contrario.

I senatori VITALI e STIFFONI consentono con le osservazioni del senatore Boschetto.

Il presidente PASTORE, quindi, ritiene opportuno, in questa fase, non proporre modifiche al testo della Camera dei deputati, riservandosi, prima della discussione in Assemblea, di considerare una ipotesi di copertura finanziaria delle disposizioni in questione, che naturalmente saranno sottoposte a un nuovo parere della Commissione bilancio.

In ogni caso, occorre affermare, a suo avviso, il principio che le riforme di ordinamento sulla pubblica amministrazione non dovrebbero trovare una preclusione pregiudiziale in vincoli finanziari non sufficientemente circostanziati. Nel caso in esame, inoltre, si tratta di misure condivise da maggioranza e opposizione.

Riprendono le votazioni degli emendamenti: sono dichiarati decaduti, per l'assenza dei proponenti, anche gli emendamenti da 15.1 a 23.1.

Infine, la Commissione conferisce ai relatori, Pastore e Morra, l'incarico di riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo.

(Doc. XXII, n. 13) MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio 2003.

Il senatore PETRINI osserva che dall'inchiesta giudiziaria sono emersi fatti significativi che avvalorano le richieste dei proponenti la Commissione d'inchiesta. Ritiene allora che sarebbe un segno di grande maturità, per il Parlamento, riconoscere la necessità di una sede istituzionale in cui si possa comprendere come siano accaduti fatti tanto gravi, quale la costituzione di prove false intese a comprovare verità successivamente smentite. A suo avviso, basterebbe la presa di coscienza della errore delle valutazioni con cui furono respinte le precedenti proposte di inchiesta parlamentare per indurre, stavolta, all'accoglimento.

Il senatore VITALI ricorda la proposta, contenuta nei disegni di legge sulla forma di governo all'esame della Commissione, di riconoscere all'opposizione il potere di ottenere l'istituzione delle Commissioni d'inchiesta, nel presupposto che una penetrante attività di verifica e controllo dell'attività del Governo non può essere rimessa alla volontà della mag-

gioranza. Detta proposta si inserisce nella più ampia gamma di istituti che, anche secondo le proposte di revisione costituzionale avanzate da esponenti della maggioranza, dovrebbero integrare quello statuto delle opposizioni a cui si è recentemente riferito il presidente del Senato, Pera.

Osserva, inoltre, che il pacifico svolgimento del *Social Forum* di Firenze (peraltro dopo che alcuni esponenti del Governo avevano alimentato le preoccupazioni nell'opinione pubblica, fino a proporre lo spostamento della manifestazione) induce ad adoperarsi per fugare i dubbi su quanto accadde a Genova, anche al fine di fornire elementi di verità ai genitori del povero Carlo Giuliani e restituire dignità alle forze dell'ordine indebitamente accomunate, nel loro complesso, alle violenze accadute nella scuola Diaz e nella caserma Bolzaneto.

In base a tali motivi, annuncia il convinto sostegno della sua parte politica alla proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti a Genova in occasione del vertice G8.

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che l'accoglimento della proposta di inchiesta parlamentare sarebbe un atto di saggezza e consapevolezza democratica. Richiamando il riferimento del Presidente del Senato alla necessità di dare vita allo statuto dell'opposizione, osserva che il passaggio al sistema elettorale maggioritario non dovrebbe determinare una confisca dei poteri dell'opposizione, bensì un rimodellamento degli istituti che consentono, da un lato, un efficace esercizio del potere di governo della maggioranza e, dall'altro, un efficace esercizio del potere di controllo e di indirizzo dell'opposizione e del Parlamento nel suo insieme. È in questa prospettiva che dovrebbe essere intesa, a suo parere, la proposta di riconoscere, a una minoranza qualificata, il diritto di richiedere l'istituzione delle commissioni d'inchiesta.

La proposta d'inchiesta parlamentare di cui si tratta, avanzata per ben tre volte dall'opposizione, dopo il lavoro di chiarimento svolto dalla magistratura e stante il sostegno espresso dai cittadini di Genova attraverso una raccolta di numerosissime firme, rappresenta, a suo avviso, un passaggio ineludibile. Anche perché, prosegue, sono venute meno le ragioni fondamentali in base alle quali le precedenti richieste vennero respinte, e cioè che la Commissione d'inchiesta sarebbe stata intesa a colpire la persona del Ministro dell'interno all'epoca dei fatti e avrebbe finito per interferire con l'attività della magistratura, determinando inopportune sovrapposizioni: l'allora responsabile degli interni non riveste più quella carica e la stessa maggioranza ha approvato l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul cosiddetto *dossier Mitrokhin* e si accinge a varare quella su «Tangentopoli», potenzialmente atte a interferire con le indagini giudiziarie.

L'opportunità che il Parlamento approfondisca quanto accaduto a Genova è suggerita anche dall'attenzione dell'opinione pubblica internazionale, presso la quale quei fatti hanno compromesso la credibilità delle istituzioni, dimostratesi incapaci di confrontarsi con manifestazioni di dissenso, anche conflittuali, senza ledere i diritti della persona. È indispensa-

bile, a suo giudizio, che il Parlamento abbia cognizione della capacità delle forze dell'ordine di reagire anche di fronte a una piazza violenta.

Ricorda, infine, le affermazioni del Presidente del Consiglio, secondo il quale il consenso ricevuto dalla sovranità popolare autorizzerebbe un controllo anche sulle pronunce della magistratura, controllo che, paradossalmente, dovrebbe fermarsi di fronte ai fatti accaduti a Genova.

Mette quindi a disposizione della Commissione le firme raccolte a sostegno della proposta d'inchiesta parlamentare.

Il senatore BASSANINI condivide le ragioni esposte con efficacia e ampiezza dal senatore Dalla Chiesa; il fatto che nel passato siano state respinte richieste analoghe non rappresenta, a suo avviso, una buona ragione per ribadire una decisione negativa, anche perché le ragioni, e soprattutto i pretesti, che si opposero allora sono venuti meno. Sono state infatti dimostrate, sostiene, alcune tesi contenute nelle relazioni di minoranza svolte al termine dell'indagine conoscitiva svolta subito dopo i fatti di Genova, tesi che contestavano l'interpretazione della maggioranza secondo la quale il quadro degli accadimenti era chiaro e tutto si era svolto in modo regolare.

Il rispetto per il ruolo del Parlamento, a suo giudizio, dovrebbe indurre la maggioranza a non considerare chiusa l'indagine parlamentare e ad accogliere la richiesta di istituire una Commissione d'inchiesta, che viene unanime dalle forze politiche di opposizione, anche per non accreditare presso l'opinione pubblica internazionale l'immagine di un Parlamento che si accontenta di una ricostruzione dei fatti palesemente insoddisfacente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(340) CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(363) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(911) MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo

(1913) CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo»

(1929) DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 340 e 911, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 363, 1913 e 1929 e rinvio; esame dei disegni di legge nn. 363, 1913 e 1929, congiunzione esame dei disegni di legge nn. 340 e 911 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 340 e 911, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2002. Ha inizio l'esame dei disegni di legge nn. 363, 1913 e 1929. Su proposta del presidente PASTORE,

si conviene di svolgere congiuntamente l'esame di tutti i disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 993 RECANTE ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA LINGUA ITALIANA

Su proposta del presidente PASTORE, si conviene di integrare il programma di audizioni già definito in merito al disegno di legge in titolo, ascoltando anche il Presidente dell'Associazione degli storici della lingua italiana.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 776-B**Art. 2.****2.1**

Turrone

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) individuazione dei principi fondamentali della legislazione statale a cui le regioni si devono attenere nell'attività di semplificazione e di riassetto normativo, fermo restando l'assetto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione».

Art. 3.**3.1**

TURRONI

Al comma 1, alla fine della lettera l), aggiungere le seguenti parole:
«, anche in relazione alle intervenute acquisizioni della scienza e della tecnica».

Art. 6.**6.2**

TURRONI, DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di prodotti alimentari, in attuazione

di principi e dei requisiti generali definiti dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge».

6.1

TURRONI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «alla libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese» con le parole «al principio di precauzione e alla libera circolazione degli alimenti nel rispetto dei requisiti di sicurezza».

6.3

TURRONI, DE PETRIS

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «fermo restando» inserire le seguenti: «il rispetto dei requisiti di sicurezza e».

Art. 7.

7.1

TURRONI

Al comma 1, alla fine della lettera c) aggiungere le seguenti parole: «con particolare riferimento al diritto di recesso».

Art. 10.

10.2

TURRONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e dei Ministri competenti» fino a: «società dell'informazione».

10.1

FASOLINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dati personali» aggiungere le seguenti: «, utilizzando anche le reti e gli sportelli esistenti di operatori privati con idonei requisiti di terzietà».

Art. 11.**11.1**

TURRONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale struttura di riferimento dell'organizzazione statale della protezione civile, in grado di garantire al paese un sistema capace di attuare politiche di previsione, prevenzione e intervento di soccorso, nonché struttura diffusa e articolata sul territorio, tecnicamente preparata e organizzata, dotata di esclusiva esperienza».

Art. 13.**13.1**

Turroni

Sopprimere il comma 4.

13.2

TURRONI

Sopprimere il comma 5.

Art. 15.**15.1**

TURRONI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «ivi compresi i presidenti e i componenti del consiglio direttivo degli Enti parco nazionali che possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato,».

Art. 23.**23.2**

FASOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2234».

23.3

FASOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato il Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2235».

23.1

MALAN

All'articolo 23, comma 8, sostituire le parole: «, 59 e 60», con le seguenti: «e 59».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

179^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) **MARINO** ed altri. – *Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) **PEDRIZZI** ed altri. – *Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) **PEDRIZZI**. – *Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) **BATTAFARANO** ed altri. – *Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) **MARINI**. – *Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) **VALDITARA**. – *Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) **SEMERARO** ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) **GIULIANO**. – *Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) **GIULIANO**. – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) **VIVIANI**. – *Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) **FASOLINO**. – *Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

(740) **CALDEROLI**. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*

(752) **VISERTA COSTANTINI**. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*

(771) **PASTORE** ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*

- (955) *MARINI ed altri.* – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI.* – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) *MARINI ed altri.* – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri.* – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri.* – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA.* – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri.* – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) *CICCANTI.* – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) *FASSONE ed altri.* – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) *FASSONE.* – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) *CALVI ed altri.* – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) *CIRAMI ed altri.* – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI.* – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*
- (1519) *CALLEGARO.* – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) CICCANTI. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, già pubblicati nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il relatore Luigi BOBBIO presenta – e la Commissione ammette – l'emendamento 2.100 che tiene conto delle indicazioni formulate, anche dall'opposizione, nel corso del dibattito svoltosi nella precedente seduta. Riguardo a tale emendamento il relatore sottolinea come la formulazione dello stesso non debba peraltro considerarsi definitiva essendo infatti necessaria con tutta probabilità un'integrazione dello stesso con riferimento alla lettera *a-bis* – dove bisognerà specificare che comunque anche per i candidati per il concorso in magistratura che abbiano in precedenza svolto le funzioni di magistrato onorario debbano in ogni caso valere i limiti di età fissati dall'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario – mentre con riferimento alla lettera *b2* dell'emendamento dovrà prendersi in considerazione anche la possibilità di fissare non in due, ma in tre anni il periodo di pregresso esercizio delle funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione da individuare come titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni di legittimità mediante il concorso previsto dalla lettera *b*) dell'emendamento in esame. L'emendamento peraltro rappresenta una proposta aperta a tutti gli ulteriori contributi che potranno emergere nel prosieguo del dibattito.

Prende quindi la parola il senatore CIRAMI che manifesta perplessità sull'ipotesi di decadenza dall'esercizio delle funzioni di magistrato onorario prevista nella lettera *a-bis*) dell'emendamento 2.100, ritenendo si tratti di una previsione suscettibile di determinare ingiustificate disparità di trattamento.

Il senatore CENTARO fa presente che la decadenza dalla funzione di magistrato onorario, nel caso contemplato nella lettera *a-bis*) dell'emendamento 2.100, appare giustificata in quanto sarebbe irragionevole consentire che torni ad esercitare funzioni che hanno comunque carattere giurisdizionale chi non è stato in grado di superare il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria. Si potrebbe peraltro stabilire che la decadenza dalle funzioni di magistrato onorario abbia luogo solo nel caso in cui il candidato non abbia superato due o, anche, tre volte il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria. Naturalmente non si terrebbe conto delle prove concorsuali nelle quali il candidato non abbia consegnato tutte le prove scritte.

Il senatore MARITATI esprime, a sua volta, riserve sulla previsione di decadenza dalle funzioni di magistrato onorario di cui alla lettera *a-bis*) dell'emendamento, sottolineando in particolare la profonda diversità di ruolo che intercorre tra la magistratura ordinaria da un lato e la magistratura onoraria dall'altra.

Il senatore BOREA, dopo aver espresso dubbi sul complesso della previsione contenuta nella lettera *a-bis*) dell'emendamento 2.100, giudica poi, in ogni caso, senz'altro eccessiva la sanzione della decadenza dall'esercizio delle funzioni onorarie ivi contemplata.

Il senatore ZANCAN con riferimento alla lettera *a*) dell'emendamento 2.100 ritiene di poter condividere soltanto la scelta di prevedere come requisito per l'accesso al concorso in magistratura il conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione in professioni legali, mentre gli altri requisiti individuati dalla medesima lettera si prestano tutti alla medesima obiezione, quella, cioè, di comportare inevitabilmente il rischio che determinate persone scelgano una certa attività professionale con il retro pensiero che la stessa rappresenta soltanto una tappa in vista di un'altra attività professionale. Oltre a ciò i requisiti in questione risultano tra loro eterogenei rappresentando percorsi di accesso al concorso in magistratura fortemente differenziati sotto il profilo temporale e determinano pertanto disparità di trattamento che gli appaiono del tutto ingiustificati.

Il senatore CALLEGARO, riferendosi alla lettera *a-bis*) dell'emendamento 2.100, non ritiene convincente la previsione della decadenza dalle funzioni giurisdizionali onorarie ivi contemplata.

Il senatore FASSONE, a sua volta, non risulta persuaso di previsione della decadenza dalle funzioni di magistrato onorario di cui alla lettera *a-bis*) – sottolineando al riguardo come il mancato superamento di un concorso non può determinare effetti indiretti su situazioni diverse, che nulla hanno a che fare con lo svolgimento del concorso – ed evidenzia poi l'assoluta inopportunità di prevedere un punteggio in graduatoria per i magistrati onorari candidati al concorso alla magistratura ordinaria. Giudica infine necessario chiarire che i magistrati onorari cui fa riferimento la lettera *a-bis*) in questione sono esclusivamente coloro che accedono alle funzioni giurisdizionali onorarie in quanto in possesso comunque di una laurea in giurisprudenza, così da non ricomprendere nella nozione altre figure di magistrati onorari, quali – tra gli altri – gli esperti dei tribunali di sorveglianza, ovvero i componenti laici per i tribunali dei minorenni.

Il senatore Fassone conclude quindi il suo intervento sottolineando più in generale l'esigenza di precisare, nella definizione della delega, che saranno fatte salve in ogni caso, le vigenti disposizioni dell'ordinamento giudiziario che non siano incompatibili con le previsioni del disegno di legge in esame.

Il senatore CAVALLARO rileva come i requisiti alternativamente considerati nella lettera *a*) dell'emendamento 2.100 sembrano avere un carattere sostanzialmente casuale, non essendo riconducibili ad una *ratio* unitaria e risultando invece a suo avviso ben più convincente una soluzione che si fosse limitata a prevedere come requisiti il conseguimento del diploma di specializzazione nelle professioni legali ovvero il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche.

Più in particolare il senatore Cavallaro manifesta perplessità sulla previsione di un termine di cinque anni di esercizio delle funzioni direttive per l'accesso al concorso in magistratura, ritenendo a suo avviso sufficiente l'esercizio di tali funzioni per un periodo di tempo più limitato. D'altra parte, sarebbe invece necessario precisare che l'esercizio delle funzioni direttive deve essere conseguente al superamento di un concorso per il quale sia richiesta la laurea in giurisprudenza, e non semplicemente il frutto di un percorso di carriera che prescinde dal possesso della laurea stessa.

Non convincente gli appare altresì la previsione della decadenza dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie per i magistrati onorari che non abbiano superato il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria nell'ipotesi di cui alla lettera *a-bis* dell'emendamento 2.100.

Il relatore Luigi BOBBIO, in considerazione dell'andamento del dibattito, modifica l'emendamento 2.100 sopprimendo, alla fine della lettera *a-bis*, tutto il periodo che inizia con le parole «nel caso in cui essi», fino alla fine della lettera.

Il senatore AYALA ritiene sostanzialmente condivisibile l'impianto della proposta emendativa presentata, pur essendo senz'altro la stessa suscettibile di alcune correzioni ed integrazioni. La proposta considera infatti la frequenza delle scuole di specializzazione delle professioni legali come il canale principale di accesso alla magistratura ordinaria, mentre le altre ipotesi considerate costituiscono sostanzialmente dei canali di accesso secondari, la cui previsione è ragionevolmente ispirata dall'opportunità di non precludere l'accesso alla carriera in magistratura a persone che provengono da altre esperienze professionali. In merito a tale previsione, ciò che è importante è essenzialmente assicurare una tendenziale omogeneità della portata di ciascuno dei requisiti in questione. In tale prospettiva, prevedere che il laureato in giurisprudenza che mediante concorso è stato assunto nella Pubblica amministrazione per svolgere funzioni direttive debba averle esercitate per almeno cinque anni prima di poter partecipare – perché solo di questo si tratta – al concorso in magistratura appare eccessivo.

Anche il senatore CALVI ritiene che il requisito dei cinque anni di esercizio delle funzioni direttive sia sovradimensionato, e che lo stesso possa essere ridotto a due ovvero a tre anni di esercizio delle predette funzioni.

Il senatore Calvi prosegue quindi, dopo aver manifestato perplessità sulla portata della lettera *a-ter* dell'emendamento 2.100, osservando come la previsione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense nella lettera *a*) dell'emendamento 2.100 consenta di superare le perplessità che erano state manifestate sulla lettera *a*) dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1296. Infatti la previsione di fatto della frequenza ai corsi di specializzazione nelle professioni legali come canale principale di accesso alla magistratura ordinaria implica che il riferimento all'abilitazione all'esercizio della professione forense non operi più nel senso di «mettere in scala» la professione forense rispetto a quella di magistrato, ma svolga piuttosto la funzione di una sorta di clausola di salvaguardia, permettendo la partecipazione al concorso, qualora lo desiderino, anche a quegli avvocati che altrimenti ne rimarrebbero esclusi, non avendo frequentato le scuole di specializzazione in professioni legali.

Il senatore ZICCONI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Ayala e sottolinea poi in particolare che, il riferimento alla laurea in giurisprudenza contenuto nell'emendamento 2.100, dovrebbe essere formulato in maniera da escludere il diploma di laurea breve, sicuramente non adeguato rispetto alle finalità considerate nell'emendamento stesso. Ritene inoltre che, come potrebbe ridursi da cinque a due anni il periodo di esercizio effettivo delle funzioni direttive nella Pubblica amministrazione richiesto nella lettera *a*) dell'emendamento 2.100 per poter accedere al concorso in magistratura, così allo stesso modo potrebbe essere ridotto da quattro a due anni il periodo di esercizio delle funzioni di magistrato onorario richiesto dalla lettera *a-bis*) dell'emendamento 2.100 agli stessi effetti.

Il senatore DALLA CHIESA ritiene che la formulazione dell'emendamento 2.100 vada rivista in modo da chiarire innanzitutto quanto emerso nel corso del dibattito e cioè che il conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione in professioni legali costituirà la via principale di accesso per i concorsi in magistratura. In secondo luogo, l'oratore ritiene indispensabile una riflessione sulla impostazione ispiratrice della lettera *a*) dell'emendamento 2.100, da un lato, e, dall'altro, sull'impostazione ispiratrice della lettera *b*) dello stesso emendamento. Le due previsioni normative rischiano infatti di essere in qualche misura contraddittorie, atteso che mentre la prima potrebbe restringere in maniera eccessiva l'accesso iniziale alla carriera di magistrato, la seconda rischia di rendere non adeguatamente selettivo un passaggio dalle funzioni di merito a quelle di legittimità nell'ambito della stessa carriera.

Il senatore CENTARO ricorda che la partecipazione al concorso di cui alla lettera *b*) dell'emendamento 2.100 è peraltro subordinata alla frequenza di un apposito corso di formazione presso la scuola della magistratura.

Il senatore AYALA ritiene che il rischio di una contraddizione, paventata dal senatore Dalla Chiesa, non sussista in quanto, mentre la lettera *a)* dell'emendamento 2.100 è finalizzata ad evitare quell'eccessivo afflusso di candidati ai concorsi per magistrato di cui si è avuta esperienza e che ha determinato gravi problemi dal punto di vista funzionale, la previsione di cui alla successiva lettera *b)* si ispira ad una logica del tutto diversa che intende innovare – secondo una linea di intervento a suo avviso condivisibile – rispetto ad una impostazione tradizionale che vede la progressione in carriera del magistrato fondata essenzialmente sull'anzianità senza demerito. Si tratta di una scelta che certo va valutata con cautela e che può essere accettabile solo se realizzata con gli opportuni accorgimenti, ma la prospettiva di fondo che la ispira appare certamente condivisibile.

Interviene quindi la senatrice ALBERTI CASELLATI che condivide l'opportunità di ridurre da cinque a due o tre anni il periodo di esercizio delle funzioni direttive richiesto dalla lettera *a)* dell'emendamento 2.100 per l'accesso al concorso in magistratura.

Segue un ulteriore intervento del senatore ZANCAN che, a parziale integrazione del suo precedente intervento, sottolinea di condividere nella lettera *a)* esclusivamente la previsione come requisiti per l'accesso al concorso in magistratura del conseguimento del diploma di specializzazione nelle professioni legali e del dottorato di ricerca in materia giuridica. Propone pertanto che siano eliminati gli altri requisiti e che sia invece inserita la previsione, come requisito per l'accesso al concorso in magistratura, dello svolgimento dei due anni di praticantato necessari per accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il senatore MARITATI è contrario alla proposta del senatore Zancan, mentre osserva che nel caso dei magistrati onorari non si farebbe luogo ad una valutazione «di sbarramento» analoga a quella contemplata per il canale d'accesso prefigurato dalla favorevole conclusione dei corsi di specializzazione presso la Scuola forense.

Il senatore CIRAMI ribadisce che il sistema di reclutamento dei magistrati onorari – mirato sull'esercizio in concreto dell'attività giurisdizionale – è tale da dover essere distinto dai canali di accesso prefigurati sia dall'abilitazione all'esercizio della professione forense che da quello che si sostanzia nel concorso per il conseguimento di funzioni direttive nella Pubblica amministrazione, canali che si connotano per una preparazione di profilo più teorico.

Segue un breve dibattito, su una richiesta di chiarimenti del presidente Antonino CARUSO – cui partecipano i senatori FASSONE e CENTARO ed il relatore Luigi BOBBIO – in merito alla portata della lettera *ater*, come introdotta dall'emendamento 2.100 in esame.

Il senatore BUCCIERO si preoccupa, in merito al canale di accesso riservato ai magistrati onorari, dell'esigenza di far riferimento al conseguimento di un eventuale rinnovo dell'incarico.

Il sottosegretario Iole SANTELLI giudica che la formulazione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), a sua volta rivista dall'emendamento 2.1 di iniziativa del Governo, sia quello che meglio corrisponde alle esigenze emerse dalla discussione. Inoltre richiama l'attenzione sull'esigenza di avere una chiara visione prospettica circa l'entità dei posti da mettere a concorso.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 9,00, anziché alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 23.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296**Art. 2.****2.100**

BOBBIO Luigi

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) prevedere che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ovvero color che, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza, abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive nella pubblica amministrazione o, ancora, abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero concluso favorevolmente i corsi presso la scuola di specializzazione nelle professioni forensi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398;

a-bis) prevedere altresì che a sostenere le prove del concorso per uditore giudiziario siano ammessi coloro i quali alla data del bando abbiano svolto funzioni di magistrati onorari, per almeno 4 anni senza demerito, nel caso in cui essi non siano provvisti di alcun titolo fra quelli sopra indicati, prevedendo altresì l'attribuzione agli stessi, in caso di superamento delle prove, di un punteggio aggiuntivo in graduatoria nonchè, in caso di mancato superamento delle prove, la decadenza automatica dalle funzioni di magistrato onorario;

a-ter) prevedere che il numero di laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

b) prevedere che sia annualmente bandito un concorso per titoli ed esami di accesso alle funzioni di legittimità per la metà dei posti pubblicati nell'anno precedente dal Consiglio Superiore della Magistratura, riservato a magistrati ordinari immessi da almeno tredici anni nell'esercizio delle funzioni e che abbiano svolto l'apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità presso la scuola della magistratura di cui all'articolo 3, stabilendo altresì le modalità del concorso e che esso venga svolto dalla commissione di cui all'articolo 10;

b-1) prevedere fra i requisiti per essere ammessi al concorso che vi sia l'assenza di provvedimenti penali e disciplinari;

b-2) prevedere che sia accordata precedenza ai magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni presso l'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione;

b-3) prevedere che nella valutazione dei titoli siano presi in esame sia quelli presentati dal candidato sia quelli valutati d'ufficio a campione, secondo criteri oggettivi predefiniti dal Consiglio Superiore della Magistratura;

b-4) prevedere che il superamento del concorso di cui alla lettera *b)* costituisca titolo solo per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 4, primo comma, n. 1 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

264^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che al termine della seduta pomeridiana di domani, mercoledì 5 febbraio, presumibilmente alle ore 15, avrà luogo la riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per un più approfondito esame delle priorità rinvenibili nei disegni di legge assegnati.

IN SEDE REFERENTE

(1492) AZZOLLINI ed altri. – *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici*

(1548) MORANDO ed altri. – *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al titolo I, IV e V, in tema di riforme delle norme di contabilità pubblica*

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002)

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente AZZOLLINI, relatore sui disegni di legge in titolo, avverte che l'inizio dell'esame presuppone la previa determinazione delle priorità metodologiche e di merito che sarà assunta in sede di Ufficio di Presidenza. Tenuto conto, altresì, dei riflessi di natura regolamentare

che saranno prodotti dal processo riformatore di cui si tratta, sarà quanto mai opportuno procedere d'intesa con l'altro ramo del Parlamento. Propone, pertanto, di rinviare l'esame dei disegni di legge.

Conviene unanime la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

130^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1922) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 gennaio scorso.

Il presidente PEDRIZZI, preso atto che non ci sono ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore KAPPLER svolge un breve intervento di replica registrando l'assenza di una sostanziale contrarietà al provvedimento.

Il sottosegretario MOLGORA rinuncia a svolgere l'intervento di replica ed avverte che sarà in grado di fornire le informazioni richieste dal senatore Turci nella prossima seduta.

Il presidente PEDRIZZI dichiara inammissibili tutti gli emendamenti presentati al testo del decreto-legge poiché essi recano disposizioni estranee all'oggetto ed alla materia del decreto-legge, ovvero disposizioni non di competenza della Commissione.

Poiché la Commissione bilancio, programmazione economica non ha ancora formulato il parere sul testo, rinvia il seguito della discussione, avvertendo che l'esame del provvedimento dovrà concludersi necessariamente nella seduta di domani, poiché il disegno di legge è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana corrente.

Il seguito dell'esame viene così rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1922**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

CASTELLANI, VERALDI, GIARETTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1316, le disposizioni dell'ultimo comma, introdotto dall'articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Legge finanziaria 2003», si applicano esclusivamente per i sei mesi successivi alla data di attivazione, da stabilirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del procedimento relativo alle prime immatricolazioni dei veicoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente semplificazioni delle formalità automobilistiche».

1.2

CASTELLANI, VERALDI, GIARETTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1316, all'ultimo comma, introdotto dall'articolo 80, comma 57, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Legge finanziaria 2003", la parola: "Il venditore" è sostituita con le seguenti: "Il costruttore o l'importatore ufficiale di veicoli, per quelli ceduti ai propri concessionari che se li immatricolano,"».

1.0.1

CASTELLANI, VERALDI, GIARETTA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 6, numero 3), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, concernente la regolamentazione del pubblico registro automobilistico (PRA), sono aggiunti in fondo, prima del punto e virgola, i seguenti periodi: "Una copia autentica, formata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)", della fattura di cessione, intesa con riferimento alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), può altresì sostituire il titolo o la dichiarazione autenticata, che in questo caso devono essere comunque consegnati nei successivi dieci giorni. La mancata consegna innesca il procedimento di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", a seguito del quale l'acquirente può regolarizzare la formalità attraverso la produzione di una dichiarazione di acquisto a repertorio notarile.

2. È soppresso il comma 57 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Legge finanziaria 2003"».

1.0.2

FRANCO PAOLO, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814)*

1. All'articolo 6, punto 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: ". Una copia autentica della fattura di cessione, intesa con riferimento alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e formata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può altresì sostituire il titolo o la dichiarazione autentica, che in ogni caso devono essere consegnati nei successivi dieci giorni. Nel caso di mancata consegna del titolo o della dichiarazione autentica, si applica l'articolo 101, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a seguito del quale l'acquirente può regolarizzare la formalità richiesta mediante la produzione di una dichiarazione di acquisto a repertorio notarile;".

2. Il comma 57 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso».

1.0.3

FRANCO PAOLO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002)

1. Nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 25 novembre 2002, avevano il domicilio o la residenza, ovvero la sede legale o operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e contributivi nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata.

2. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

3. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

4. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze

per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del decreto-legge con il seguente:

«(Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2002 e altre disposizioni tributarie».

1.0.4

FRANCO PAOLO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sospensione dei termini per adempimenti vari a favore dei soggetti, residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002)

1. Per i soggetti che alla data del 25 novembre 2002 erano residenti nei territori individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2002 sono sospesi fino al 30 aprile 2003 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la sospensione degli obblighi di leva.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 10 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del decreto-legge con il seguente:

«(Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2002 e altre disposizioni tributarie)».

1.0.5

FRANCO PAOLO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi dichiarati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. A tal fine i contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 35 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Consequentemente, sostituire la rubrica del decreto-legge con il seguente:

«(Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2002 e altre disposizioni tributarie)».

1.0.6

FRANCO PAOLO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al 31 luglio 2003 per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al periodo precedente è fissata al 31 luglio 2004».

Consequentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

«(Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche e altre disposizioni tributarie)».

1.0.7

FRANCO PAOLO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, si provvede nel li-

mite di 100 milioni di euro, da ripartire con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile sulla base delle modalità stabilite dalla medesima Ordinanza, a valere sulle disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzate agli interventi della protezione civile per l'anno 2003, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

«Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2002 e altre disposizioni tributarie».

1.0.8

FRANCO PAOLO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2002, sono autorizzati a posticipare di 3 anni le rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti. Al relativo onere, entro il limite di 15 milioni di euro, si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

«Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2002 e altre disposizioni tributarie».

1.0.9

FRANCO PAOLO, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

«Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2002 e altre disposizioni tributarie».

1.0.10

FRANCO PAOLO, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «ad erogare contributi in favore delle regioni medesime».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

«Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, sospensione dei termini per adempimenti tributari e contributivi a fa-

vore dei soggetti colpiti dall'alluvione del mese di novembre 2002 e altre disposizioni tributarie».

1.0.11

BOLDI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali dal novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1994, 1995 e 1996, entro il 31 luglio 2003, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

«Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche e altre disposizioni tributarie».

1.0.12

FRANCO Paolo, Boldi, Pedrazzini

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dalla corresponsione da parte degli Enti Proprietari di tributi speciali catastali».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003, 2004 e 2005, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

«Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche e altre disposizioni tributarie».

1.0.13

FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma interpretativa in materia di imposta comunale sugli immobili)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 554, si interpreta nel senso che sono esclusi dall'imposta comunale sugli immobili, in quanto rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994, n. 133, i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività esenti da imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente le agevolazioni per le cooperative agricole.

Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente:

«Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche e altre disposizioni tributarie».

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

162^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1735) VALDITARA ed altri. – Modifica dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sugli ordinamenti didattici universitari

(Rinvio dell'esame)

Il presidente relatore ASCIUTTI avverte che pochi giorni fa il senatore Gaburro ha presentato una propria proposta (atto Senato n. 1960) vertere sul medesimo oggetto del disegno di legge in titolo. Suggerisce pertanto di rinviare la trattazione del disegno di legge n. 1735, in attesa che il predetto procedimento venga assegnato alla Commissione.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui profili organizzativi e gestionali del calcio professionistico

Il PRESIDENTE propone di richiedere il consenso del Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, a svolgere un'indagine conoscitiva sui profili organizzativi e gestionali del calcio professionistico.

Il senatore CORTIANA conviene che si tratti di una questione di grande rilievo. Ricorda altresì che nel corso dell'esame dell'ultima manovra di bilancio ha presentato, insieme ai senatori Manzella e Pizzinato, un

ordine del giorno che impegnava il Governo ad indire una Conferenza nazionale sullo sport, che vedesse la partecipazione delle istituzioni parlamentari e delle autonomie locali. Auspica quindi che detta iniziativa possa essere raccordata con quella suggerita dal Presidente.

Il presidente ASCIUTTI fornisce assicurazioni in tal senso.

La senatrice Vittoria FRANCO esprime apprezzamento per l'iniziativa del Presidente. Coglie tuttavia l'occasione per lamentare che il Consiglio dei ministri abbia proceduto all'approvazione dei decreti di riordino degli enti di ricerca senza attendere i risultati dell'indagine conoscitiva sulla ricerca in corso presso la Commissione. Né è stata svolta quella consultazione con la comunità scientifica di cui lo stesso ministro Moratti si era fatta garante. Giudicando inaccettabile la mortificazione inferta al ruolo del Parlamento, si augura che il Governo sia disponibile ad un gesto di apertura nei confronti del Parlamento e del mondo della ricerca prima dell'approvazione definitiva dei decreti di riordino.

Il presidente ASCIUTTI rende noto che sugli schemi di riordino degli enti di ricerca non sarà peraltro neanche acquisito il parere delle Commissioni permanenti, bensì quello della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa.

La senatrice SOLIANI esprime sconcerto per tale scelta, che testimonia a suo giudizio l'inequivocabile intenzione di mortificare le competenze della Commissione su profili di grande rilievo.

Il presidente ASCIUTTI precisa che è la stessa legge Bassanini (n. 59 del 1997), peraltro approvata dall'allora maggioranza di Centro-sinistra nella scorsa legislatura, a prevedere l'istituzione di una Commissione bicamerale apposita per l'espressione del parere sugli atti conseguenti alla legge stessa, come è il caso del riordino degli enti di ricerca, per i quali è stato riaperto il termine previsto dall'articolo 11 della suddetta legge n. 59.

Osserva tuttavia che l'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo sulla ricerca scientifica assume particolare rilievo nell'ottica di trasferire il dibattito nella sede più competente, attraverso l'ampio programma di audizioni e il documento conclusivo che la Commissione approverà all'esito della procedura.

Il senatore CORTIANA invita il Presidente a rendersi garante delle prerogative del Parlamento ed invitare il Governo ad attendere gli esiti dell'indagine conoscitiva prima di procedere al riordino definitivo degli enti di ricerca.

Il presidente ASCIUTTI rileva che si tratta di manifestazioni di sensibilità politica, più che strettamente procedurali. Sottolinea tuttavia l'im-

portanza delle audizioni in corso da parte della Commissione, fra cui da ultimo quella del Presidente dell'Istituto nazionale per la fisica della materia. Con riferimento a detto Istituto, lo schema di decreto accolto la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri prevede infatti l'accorpamento nel CNR non più in qualità di istituto bensì di dipartimento.

La Commissione conviene infine di richiedere al Presidente del Senato il consenso a svolgere l'indagine conoscitiva in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(202) EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(259) BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(554) BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(560) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(564) BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(575) MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(659) MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica

(811) COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica

(1345) TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(1877) Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, approvato dalla Camera dei deputati

(1909) ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il presidente ASCIUTTI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore EUFEMI, ricordando di essere il primo firmatario di uno dei disegni di legge in titolo, esprime apprezzamento per la puntuale relazione introduttiva del relatore Brignone e conviene con la sua proposta di prendere a base il testo governativo già approvato dalla Camera dei deputati, che anzi si augura non subisca alcuna modifica da parte del Senato.

Ricorda infatti che il provvedimento fu già oggetto di ampia discussione nella scorsa legislatura e non poté essere approvato solo a causa di veti paralizzanti che condizionarono l'*ex* maggioranza di Governo. Quel lavoro non è tuttavia andato perduto e si configura ora la possibilità di una rapida approvazione che faccia giustizia dell'ultima frangia di precariato che ormai caratterizza il settore della scuola.

Passando ai contenuti del provvedimento, egli manifesta poi apprezzamento per i criteri posti alla base del reclutamento che, a suo avviso, vanno nello spirito della revisione concordataria del 1985. Dichiara altresì di condividere le norme di salvaguardia previste per gli insegnanti che abbiano prestato servizio negli ultimi quattro anni.

A nome del Gruppo Unione democristiana e di Centro, sollecita quindi l'Esecutivo e la sua maggioranza a sostenere con convinzione il provvedimento, attuando così un preciso impegno di governo.

Il senatore MONTICONE esprime a sua volta apprezzamento per la chiara e puntuale relazione introduttiva del relatore Brignone, di cui ricorda altresì il gravoso impegno nella scorsa legislatura in qualità di relatore su analoghi disegni di legge, così come su un affare assegnato relativo all'insegnamento della religione cattolica. Richiamandosi in particolare alla relazione introduttiva del relatore Brignone sull'affare assegnato, egli suggerisce ora di spostare l'asse del provvedimento attualmente in discussione dal piano delle rivendicazioni sindacali a quello della qualità della scuola.

In una stagione di alterazione dei credi religiosi e di una loro frequente strumentalizzazione in termini di violenza, egli rinnova del resto l'invito ad un dialogo basato sulla formazione nella propria coscienza e cultura che, solo, consente di non scadere nello scontro materiale ed ideologico. Sollecita dunque a consolidare e riconoscere dignità culturale ad una disciplina che riveste rilievo nazionale, tanto più in considerazione dell'attuale condizione di scontro ideologico. Né va dimenticato che la secolarizzazione culturale è foriera di conseguenze negative per la stessa laicità della cultura: laddove si rinunci ad approfondire le radici di una cultura e di una fede religiosa, si rischia infatti di inficiarne la stessa laicità.

Rinnova infine l'invito a non considerare soltanto rivendicazioni di carattere prettamente sindacale, osservando che il provvedimento assume un rilievo che va ben oltre il naturale sviluppo dell'inquadramento di precedenti forme di precariato. In tal senso, egli dichiara di apprezzare alcuni miglioramenti introdotti dalla Camera dei deputati rispetto al testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura. Manifesta altresì interesse per l'intenzione della Conferenza episcopale italiana, adombrata dallo stesso relatore Brignone, di valutare la possibilità di una idoneità nazionale per gli insegnanti di religione cattolica.

Restano tuttavia a suo giudizio due punti che suscitano qualche perplessità.

Anzitutto, egli rileva criticamente la soppressione dell'obbligo, per chi supera il concorso, di mantenere l'insegnamento per un certo numero

di anni. Si tratta, a suo giudizio, di una scelta che contraddice un principio generale dell'impiego pubblico, a tutela della sede. Né la Chiesa dovrebbe essere favorevole al rischio di frequenti avvicendamenti nelle cattedre. La reintroduzione dell'obbligo di permanenza, già previsto dal testo licenziato dal Senato nella scorsa legislatura, consentirebbe altresì di superare la preoccupazione di quanti paventano che l'inquadramento in ruolo dei docenti di religione cattolica sia un modo per aggirare i normali canali di reclutamento.

Egli ricorda poi che uno dei motivi che impedirono l'approvazione definitiva del provvedimento nella scorsa legislatura fu il dissenso sul possesso del titolo di laurea per l'insegnamento nelle scuole superiori. Al riguardo, invita ad approfondire la possibilità di riconoscere come equipolenti alcuni titoli rilasciati da insigni scuole di magistero ecclesiastico.

La senatrice MANIERI dichiara preliminarmente di non concordare con la pur abile e sottile distinzione operata dal relatore Brignone fra contenuti dell'insegnamento della religione cattolica e stato giuridico del personale preposto ad impartirla.

La religione cattolica, in quanto disciplina, non può infatti a suo avviso essere assimilata alle altre discipline di insegnamento. Né gli insegnanti di religione cattolica possono essere equiparati agli altri insegnanti precari. Anche ammessa tale equiparazione, sulla quale peraltro ella dis sente decisamente, non potrebbe d'altronde essere negato il fatto che essi finirebbero per conseguire una condizione di assoluto privilegio rispetto agli altri, secondo un'impostazione a suo avviso del tutto erranea.

È la natura stessa dell'insegnamento della religione cattolica che condiziona del resto pesantemente la definizione giuridica dei relativi docenti. Ne consegue che la distinzione operata dal relatore Brignone risulta artificiosa: lo Stato non ha infatti finora trascurato una categoria di impiegati pubblici, ma anzi ha fatto il massimo in termini di stabilità e tutela in considerazione del fatto che la loro disciplina segue in egual misura il diritto canonico e le leggi dello Stato. È ben noto infatti che il potere di nomina e revoca dei docenti di religione cattolica è di competenza dell'autorità ecclesiastica sulla base di un diritto, quello canonico, che non coincide necessariamente con quello dello Stato. Correttamente essi hanno dunque finora operato sulla base di un rapporto a termine ed in tal senso l'Accordo del 1985, rendendo l'insegnamento facoltativo, ha costituito un deciso passo avanti nell'affermazione della laicità dello Stato. L'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica innesta invece una costola educativa confessionale nella scuola pubblica.

Né va dimenticato che le procedure previste dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati costituiscono un canale di reclutamento del tutto atipico non solo con riferimento ai titoli, ma anche con riguardo alla possibilità di passaggio ad altri insegnamenti che nulla hanno a che vedere con la formazione iniziale. Quanto infine alla possibilità di rimanere in servizio in caso di revoca da parte dell'ordinario diocesano e contestuale mancanza di titoli che consentano di passare ad altro insegna-

mento, si tratta a suo giudizio di una sorta di cassa integrazione a vita assicurata ad oltre 20.000 docenti di religione cattolica, a fronte dei pesanti tagli che il Governo invece impone alle altre categorie di docenti.

Rivendicando di aver già assunto una posizione analoga nel corso della scorsa legislatura rispetto all'allora Governo di Centro-sinistra, ella sottolinea poi che la contrarietà dei Socialisti italiani all'inquadramento in ruolo dei docenti di religione cattolica non è dovuta a forme di vetero-laicismo. A centocinquant'anni dall'unità d'Italia, essi ritengono invece giunto il momento di superare questioni nate in quel particolare passaggio storico che ha visto da un lato la Chiesa avanzare forti rivendicazioni confessionali sull'istruzione e, dall'altro, la Sinistra contrapporre posizioni aprioristiche basate sul dibattito in Costituente. Occorre ora uno sforzo per compiere scelte più coraggiose ed avanzate nei rapporti fra Stato e Chiesa, nel senso di superare sia il Concordato che la disposizione costituzionale secondo cui le scuole private possono essere istituite solo «senza oneri per lo Stato».

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1918) *Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza»*

(Discussione e rinvio)

La senatrice PAGANO avverte che i Gruppi di opposizione sono contrari alla trattazione del provvedimento in titolo in sede deliberante e presenteranno pertanto la richiesta di trasferimento alla sede referente.

Il presidente ASCIUTTI prende atto di tale dichiarazione. Osserva tuttavia che, fino a quando non perverrà la comunicazione prevista dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento, l'esame continuerà in sede deliberante.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore COMPAGNA, il quale sottolinea l'intento del provvedimento di concedere un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2003 ad iniziative specifiche destinate a celebrare il VII centenario della fondazione dell'Università «La Sapienza» di Roma. Nel richiamare la specifica postazione di bilancio prevista dall'ultima legge finanziaria, egli accenna quindi sinteticamente alle singole iniziative previste dall'articolo 2 e rinvia all'analitica relazione tecnica allegata al provvedimento.

Si sofferma invece sull'articolo 3, che reca l'istituzione di un comitato promotore composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, a testimonianza dell'alto livello di direzione politica cui si intende affidare l'orga-

nizzazione delle celebrazioni onde non mortificare l'autonomia universitaria.

Osserva, conclusivamente, che le iniziative previste non sono meramente celebrative, ma rappresentano un'occasione per onorare la ricorrenza attraverso attività a carattere permanente fra cui il recupero di materiale storico, artistico e archivistico e l'istituzione di borse di studio per studenti particolarmente meritevoli.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1167) GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2002.

Il presidente relatore ASCIUTTI, preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì prossimo, 11 febbraio, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

169^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento, per la società Stretto di Messina S.p.a. il senatore Giuseppe Zamberletti, presidente, il dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato, l'ingegner Fortunato Covelli, responsabile delle relazioni esterne, l'ingegner Giuseppe Fiammenghi, direttore tecnico, il dottor Francesco Parlato, assistente dell'amministratore delegato.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento del seguito dell'audizione dei vertici della società Stretto di Messina S.p.A., che ha informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio assenso. Propone pertanto di adottare detta forma di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese e sull'attuazione della normativa sulle grandi opere: seguito dell'audizione dei vertici della società Stretto di Messina S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 gennaio scorso con il seguito dell'audizione dei vertici della società Stretto di Messina S.p.A.

Il presidente GRILLO invita a proseguire il dibattito che si era aperto nella scorsa seduta sulla relazione del senatore Zamberletti e del dottor Ciucci.

Il senatore VERALDI chiede di avere chiarimenti sullo schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 14 della legge n. 166 del 2002 riguardante appunto la società Stretto di Messina S.p.A.

Il senatore CICOLANI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi per la completezza della documentazione fornita, coglie l'occasione per esprimere alcune considerazioni attinenti la pianificazione delle procedure attivate dalla società Stretto di Messina S.p.A. per la realizzazione dell'opera. In particolare, una prima questione riguarda la valutazione d'impatto ambientale che, per un intervento così complesso, non dovrebbe essere realizzata secondo i criteri classici che tengono esclusivamente conto dei riflessi ambientali dell'infrastruttura, poiché, nella fattispecie, sono sicuramente apprezzabili effetti di natura antropica ed economica. Soprattutto l'impatto economico deve essere valutato nell'ottica di verificare le conseguenze nell'alterazione degli equilibri economici fondamentali delle due sponde interessate dall'opera in questione, chiedendosi altresì quali possibili alternative sul piano urbanistico debbano essere avanzate. Con riferimento sempre all'impatto dell'infrastruttura non bisogna neppure sottovalutare il pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Per tali ragioni, quindi, occorre immaginare una sede che sia idonea ad affrontare le questioni indicate sulle quali si gioca la fattibilità dell'opera, coinvolgendo, necessariamente, le comunità e le istituzioni locali interessate poiché se tale partecipazione venisse a mancare si verificherebbero gravi carenze su tutta l'iniziativa.

Un altro aspetto che ugualmente necessita del coinvolgimento delle istituzioni preposte, anche di livello locale, concerne il tema della criminalità organizzata; bisogna prendere atto di una preoccupazione diffusa da parte dell'opinione pubblica, anche in riferimento al fatto che possibili infiltrazioni potrebbero aversi nei diversi snodi decisionali in cui si articola la procedura attraverso la quale si perverrà alla realizzazione di un'infrastruttura così complessa. Pertanto, appare opportuna un'opera di prevenzione, anche con la costituzione di un apposito tavolo che affronti le tematiche indicate. Un altro argomento di indiscutibile importanza è legato al fatto che la pianificazione dell'opera deve essere correlata a quella degli altri interventi infrastrutturali previsti nella delibera CIPE del dicembre del 2001 che riguardano le regioni Calabria e Sicilia. In tal senso, bisognerebbe quindi operare affinché siano portate a compimento le infrastrutture accessorie a quella principale, rappresentata dal ponte sullo Stretto di Messina: il completamento della Palermo-Messina, oltreché lo sviluppo delle opere ferroviarie riguardanti la Sicilia. Solo attraverso questa pianificazione parallela tutta l'operazione risulterà essere credibile e potrà assurgere a simbolo del funzionamento del sistema Paese. Del resto, questi aspetti non hanno una valenza neutra, ma rappresentano la *condicio sine*

qua non della infrastruttura, senza la quale non si dispone di un ragionevole quadro di certezze all'interno del quale potrà operare il concessionario. Infatti, è altamente sconsigliabile procedere all'affidamento della concessione se non verranno fornite sufficienti indicazioni su questi criteri fondamentali. La gara di concessione, quindi, presuppone regole del gioco chiare e precostituite che non lascino al concessionario alcun alibi volto a giustificare ritardi o lievitazione dei costi. Sulla base di queste argomentazioni appare di conseguenza preferibile che l'affidamento della gara vada fatto sul progetto definitivo anziché su quello preliminare.

Il senatore Paolo BRUTTI ringrazia il presidente e l'amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A. anche perché hanno fornito delle informazioni e degli elementi di fatto che avvalorano il giudizio estremamente negativo che egli ha in più di una occasione ribadito sulla infrastruttura in questione. In primo luogo, un profilo problematico attiene al fatto che si dà per scontato che la società Stretto di Messina S.p.A. venga considerata affidataria della concessione relativa, quindi senza previo esperimento di una gara pubblica. Tale situazione non solo non risulta essere conforme alla normativa comunitaria, ma non è neppure in linea con i presupposti della legge nazionale poiché nell'ambito della legge n. 166 del 2002 siffatta società era stata configurata solo come organo preposto a predisporre gli elementi utili per pervenire alla concessione e non anche come diretta affidataria della stessa.

Altrettanto criticabile è anche la dimensione dei costi stimati, pari a circa sei miliardi di euro, anche se è verosimile presumere che la spesa reale potrebbe essere di importo ben più elevato. A tale riguardo appaiono senza fondamento le affermazioni in base alle quali l'infrastruttura non impegnerebbe risorse pubbliche, ma risorse impegnate da preesistenti quote di capitale privato a cui si aggiungerà ulteriore capitale reperito sul mercato, remunerabile soltanto qualora si verificassero i flussi di cassa attesi. In particolare, i vertici della società Stretto di Messina S.p.A. hanno ricordato, nella precedente seduta, che il 41 per cento dell'investimento previsto, pari a circa 2,5 miliardi di euro, sarà offerto in opzioni agli azionisti, cioè Fintecna, la Rete Ferroviaria Italiana, le regioni Calabria e Sicilia e l'ANAS, soggetti tutti notoriamente di rilievo pubblico. Inoltre, per la restante parte della copertura finanziaria dell'investimento si configurava un possibile intervento da parte di Infrastrutture S.p.A. che ugualmente sembra fruire soltanto di capitale pubblico, senza dimenticare poi che proprio il presidente della società ricordata ha fatto presente, in una audizione presso questa Commissione, che la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina si colloca tra quelle opere dall'incerta redditività per le quali Infrastrutture S.p.A. procederà al relativo ed eventuale finanziamento soltanto come agenzia di prestito. A queste considerazioni, già di per sé preoccupanti, bisogna poi aggiungere l'ulteriore aspetto connesso al fatto che si sostiene che la società Stretto di Messina S.p.A. remunererà con i flussi di cassa il 50 per cento dell'investimento previsto in un periodo che terminerebbe nel 2041, al termine del quale lo Stato sarebbe rimesso nel

possesso dell'infrastruttura, versando alla concessionaria un valore di riscatto pari al 50 per cento dell'investimento stesso. Quest'operazione appare, oltre che molto discutibile, anche poco trasparente dal momento che l'opinione pubblica sembra essere all'oscuro di tutti gli elementi coinvolti da una iniziativa del genere. Inoltre, i due sistemi di traffico concernenti le regioni Sicilia e Calabria sono oggi in uno stato vicino al collasso; a ciò bisogna anche aggiungere che la presunta ristrutturazione ferroviaria che porterebbe l'Alta Velocità fino a Trapani non trova riscontro in documenti ufficiali, fatta eccezione per il Libro Bianco dell'allora commissario dell'Unione europea Delors, nel quale comunque tale previsione assumeva per lo più una valenza millenaristica. La realtà dei fatti, invece, attesta che il sistema dell'Alta Velocità è fermo nella zona della città di Napoli, a sud della quale non vi sono attualmente progettazioni e finanziamenti sufficienti per una estensione di questo sistema. Inoltre, la difficoltà di realizzare le cosiddette opere accessorie, a supporto di quella principale rappresentata dal ponte sullo Stretto, si scontra con la situazione orografica della zona dei Nebrodi nella quale è di difficile praticabilità l'ipotesi di un raddoppio dell'attuale tracciato ferroviario. Appaiono inoltre particolarmente pesanti le condizioni che potrebbero determinare il successo dell'iniziativa riguardante il ponte sullo Stretto di Messina, cioè la saturazione del sistema del trasporto aereo siciliano, lo sviluppo limitato del trasporto marittimo RO-RO, l'interruzione dei servizi di traghettamento, nonché un differenziato regime tariffario. Infine, non sembra essere stata attentamente valutata la necessità di elaborare un piano di prevenzione contro la criminalità organizzata adeguato ad impedire infiltrazioni nelle fasi decisionali e procedurali attraverso le quali si snoda il progetto.

Il presidente GRILLO tiene a precisare che, in base alle dichiarazioni fatte dall'amministratore delegato, dottor Ciucci, il piano finanziario non attingerà a risorse del bilancio dello Stato, ma si avvarrà di una tecnica finanziaria sofisticata e diversa.

Il senatore PESSINA, associandosi agli attestati di apprezzamento rivolti ai vertici della società Stretto di Messina S.p.A., si sofferma su alcuni aspetti che reputa di particolare rilevanza, soprattutto in relazione al peso che essi assumono presso l'opinione pubblica. Fa riferimento soprattutto alle questioni connesse alla presunta pericolosità dell'opera – con particolare riguardo al rischio sismico –, alla possibilità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, nonché al giudizio di utilità dell'opera stessa. Auspica pertanto che su questi punti i soggetti auditi possano fornire ulteriori chiarimenti anche perché la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina ha un sicuro impatto simbolico in quanto rappresenta una infrastruttura sulla quale si gioca il prestigio non solo del Governo ma anche di tutto il Paese.

Il senatore PEDRAZZINI, dopo aver ringraziato i soggetti auditi, nel merito reputa che bisognerebbe dare maggiore spazio ai dati sul livello del

traffico che dovrebbero costituire l'imprescindibile punto di partenza per la valutazione di un intervento strutturale tanto complesso. Infatti, l'indicazione di parametri quantitativi dettagliati in ordine ai volumi di traffico non appare aspetto di secondaria importanza, tanto che – ricorda – in un articolo di stampa, apparso alcuni anni fa, si sosteneva provocatoriamente che il traffico che avrebbe interessato il ponte sullo Stretto di Messina non sarebbe bastato che a pagare la verniciatura dello stesso. Inoltre, andrebbe compiuta una più complessiva analisi dell'opera a livello territoriale, evitando la costruzione di un'ennesima cattedrale del deserto nell'Italia meridionale.

Ad avviso del senatore MENARDI il problema della scelta politica riguardante la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è già di per sé superata poiché questa scelta è stata assunta dall'attuale maggioranza nel corso dell'ultima campagna elettorale, aderendo ad un programma di Governo nel quale si prevedeva il rilancio delle infrastrutture strategiche del Paese. Inoltre, non bisognerebbe soffermarsi neppure nel dettaglio dei profili tecnici e finanziari di questa operazione non solo poiché essi sono spesso di difficile comprensione, ma anche perché la Commissione, che è un organismo politico, non risulta essere la sede più idonea per affrontare questioni che vanno dalla sicurezza sismica, all'impatto strutturale di un'opera del genere. Compito della Commissione dovrebbe essere invece quello di individuare gli aspetti più importanti di un'iniziativa così ambiziosa in modo da renderne edotta l'opinione pubblica. Per queste ragioni, pur ammettendo che una buona progettazione deve poggiare su precisi dati dei volumi di traffico, ritiene che neppure questo sia un problema che può essere affrontato in questa sede perché se le valutazioni fossero circoscritte unicamente a questo parametro allora si dovrebbe trarre la conclusione che – visti gli attuali dati economici – sarebbero sconsigliati ulteriori investimenti nell'Italia meridionale. Al contrario, l'impegno per la realizzazione di un'infrastruttura così importante non dipende unicamente da ragioni di ordine simbolico, ma anche dalla possibilità che in virtù di un'opera del genere, il Paese possa dare un contributo scientifico notevole.

In ordine poi ai profili finanziari del progetto condivide quanto sostenuto dal presidente Grillo in ordine alla non attuale incidenza sulle risorse del bilancio statale; del resto non ricorda un solo intervento strutturale di una qualche importanza che sia stato oggetto di un totale impegno finanziario da parte di soggetti privati, anche se, ovviamente, auspica che nel corso dell'iniziativa si possa prevedere il coinvolgimento di operatori privati, anche stranieri, che però saranno tanto più interessati a tale infrastruttura quanto più il Paese sarà positivamente convinto dell'importanza della stessa. Infine, chiede chiarimenti in ordine alla redditività annua dell'investimento in relazione ai saggi di rendimento indicati.

Il senatore ZAMBERLETTI replica ai senatori intervenuti, soffermandosi in primo luogo sulla questione dei tempi eccessivamente conte-

nuti dei progetti presentati, lamentata dalla senatrice Donati. Infatti, la società Stretto di Messina S.p.A. ha tenuto fede alle prescrizioni stabilite dall'attuale normativa, traendo altresì vantaggio dal fatto che si è potuto fruire di un precedente progetto del 1992 che è stato lungamente dibattuto oltre che oggetto di miglioramenti e correttivi. Questi ultimi hanno in particolare interessato proprio le questioni dell'impatto ambientale su cui la senatrice Donati si era soffermata. In ordine poi al pericolo che il ponte sullo Stretto di Messina costituisca una delle tante cattedrali del deserto realizzate nei decenni scorsi nell'Italia meridionale egli sarebbe stato il primo ad essere perplesso su questa iniziativa se essa non si fosse configurata – come sta avvenendo – come traino per permettere proprio al Mezzogiorno di inserirsi nel processo di rafforzamento delle infrastrutture strategiche. D'altro canto proprio l'indicazione di alcune opere infrastrutturali nella delibera CIPE del dicembre 2001 conferma quest'analisi poiché la scelta di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina ha senso soltanto se collegata allo sviluppo di opere connesse al territorio interessato, sia sotto il profilo stradale sia sotto quello ferroviario. Con riferimento poi ad alcune questioni che hanno chiamato in causa il pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ricorda che tali tematiche sono state già oggetto di riflessione ed in ogni caso l'azione di monitoraggio e di prevenzione contro possibili infiltrazioni della criminalità appare molto più semplice in relazione ad un intervento infrastrutturale unico piuttosto che ad una pluralità di tante opere. Del resto, la paura della criminalità organizzata non può da sola distogliere dall'affrontare quella che appare essere una iniziativa di sviluppo e di rilancio per tutto il Paese.

In ordine poi alle questioni di profilo finanziario non può che ribadire che l'iniziativa è configurata senza oneri a carico del bilancio dello Stato e che molte valutazioni, comprese quelle sui volumi di traffico, hanno tenuto conto più degli scenari pessimistici che di quelli ottimistici. Infine, tiene a precisare che la natura di soggetto concessionario della società che presiede è giustificata dalla direttiva Prodi del 1998 nella quale lo *status* della società veniva riportato a quello degli organismi di diritto pubblico.

Il dottor CIUCCI ringrazia i diversi senatori intervenuti nel corso del dibattito, anche se tiene a rispondere in particolare ad alcune delle considerazioni fatte dal senatore Paolo Brutti in ordine ai profili finanziari del progetto riguardante la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. A tale riguardo ribadisce che lo schema finanziario presentato risulta essere complesso, ma rispettoso di tutti i criteri necessari per un corretto coinvolgimento della finanza di progetto e senza nessuna incidenza sul bilancio dello Stato. Inoltre, tale sistema in futuro – superati i rischi connessi alla prima fase costruttiva – potrà permettere la vendita e la privatizzazione dell'opera stessa. Tutto ciò dimostra – come attestato da soggetti ed esperti esterni – la fattibilità dello schema finanziario in questione che consente il recupero del capitale investito in base ai flussi di cassa generati dall'opera. È chiaro che da un punto di vista finanziario una conces-

sione della durata pari a cento anni e totalmente garantita da parte dello Stato si sarebbe presentata come un'operazione molto più semplice a reperire capitali privati, tuttavia non erano queste le condizioni in base alle quali la società Stretto di Messina S.p.A. è stata chiamata a intervenire, poiché bisognava anzitutto rispettare il principio che il progetto non presentasse oneri a carico dello Stato. Perciò si è ipotizzata una durata della concessione pari a trenta anni, al termine della quale fosse possibile il pagamento di un prezzo di riscatto oltre che la possibilità di rinnovare la stessa concessione. Del resto un'ulteriore ragione di questa operazione si rinviene nel fatto che risulta molto arduo reperire finanziamenti per rapporti concessori che abbiano durata ultratrentennale. Per quanto attiene alle valutazioni del successo dell'infrastruttura, conferma che si sono presi in esame due differenti scenari trasportistici a seconda che si verifichino, o meno, i presupposti costituiti dalla saturazione del sistema di trasporto aereo siciliano, dal limitato sviluppo del trasporto marittimo RO-RO, dall'interruzione dei servizi di traghetti, nonché dalla differenziazione del regime tariffario. Sotto questo profilo, le decisioni verranno assunte ponderando i diversi scenari. Infine, con riferimento alla natura giuridica della società, tiene a precisare che essa, fin dal 1985, è stata configurata come società concessionaria per la costruzione e la gestione e che la presunta violazione delle normative comunitarie su questo aspetto è stata positivamente superata con la direttiva Prodi del 1998 che assegnava alla società lo *status* di organismo di diritto pubblico.

Il presidente GRILLO, nell'esprimere il proprio ringraziamento ed apprezzamento per i soggetti auditi che hanno affrontato i punti nodali del dibattito, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

121^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali, Alemanno.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sugli intendimenti del Governo in materia di riforma della legge 6 novembre 1992, n. 468 sul settore lattiero-caseario

Il ministro ALEMANNÒ evidenzia che le esigenze che giustificano l'introduzione di una riforma della normativa in materia di applicazione del regime delle quote latte derivano innanzitutto dai rilievi contenuti nella relazione della Corte dei Conti, assunta nell'adunanza del 28 ottobre 2002, in cui tale organo fa presente che non sussistono motivi giuridici in grado di consentire un'ulteriore dilazione dell'effettiva riscossione del «prelievo supplementare».

Rileva inoltre che fra qualche mese è attesa la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativa al contenzioso insorto sulla materia in questione, prospettando l'opportunità di risolvere i nodi problematici di fondo prima dell'emanazione di tale decisione.

Sottolinea inoltre la necessità di effettuare la riforma della normativa sul regime delle quote latte entro il 20 marzo, in modo tale da consentire la possibilità di applicare la stessa alla prossima «campagna latte», evitando così ulteriori sanzioni pecuniarie.

Evidenzia che il Ministero ha optato per la scelta dello strumento del disegno di legge ordinario, riservandosi, in una fase successiva, la presentazione di un apposito decreto-legge. Tale articolata soluzione consentirà la preventiva effettuazione delle opportune negoziazioni in sede comunitaria, che conferiranno maggiore efficacia alle discipline normative introdotte in ambito nazionale.

Ricorda inoltre che i rappresentanti della filiera del settore lattiero caseario hanno condiviso i profili sostanziali inerenti alla disciplina normativa in questione, precisando altresì che la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha votato due risoluzioni atte ad esprimere un indirizzo favorevole in ordine alla riforma prospettata dal Ministero. Evidenzia poi che anche il Consiglio regionale della regione Lombardia è stata presentata una risoluzione, ampiamente condivisa, atta ad esprimere un orientamento favorevole nei confronti del riordino normativo in questione.

Sottolinea inoltre che il provvedimento in questione è finalizzato al riordino delle norme nazionali in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, improntato ai seguenti principi: assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte; razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore; determinare il progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale; restituire stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte; semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare, disincentivando, nel contempo, la produzione oltre il limite della quota; ridurre in misura significativa l'onere del pagamento del prelievo supplementare accumulato per i periodo pregressi a carico delle aziende operanti nel settore lattiero-caseario ed annullare il pesante carico del contenzioso in atto; introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto «latte in nero».

Evidenzia inoltre che la normativa in questione si incentra su tre esigenze fondamentali, ossia quella inerente alla redistribuzione territoriale delle quote, quella relativa al versamento mensile del prelievo supplementare (nell'ottica prospettica di consentire l'effettivo pagamento delle multe), ed infine quella di consentire, attraverso lo strumento del condono (per il 25 per cento), di chiudere i rapporti obbligatori pregressi.

Sottolinea, in riferimento al condono, che lo stesso è configurabile solo in connessione con una riforma generale del regime delle quote latte, senza la quale l'Italia rischierebbe di perdere credibilità in ambito comu-

nitario, con tutti i pregiudizi derivanti da tale situazione nell'ambito del negoziato in corso per il settore in questione.

Conclude evidenziando che tale riforma consentirà anche il superamento delle «spaccature», registratesi in passato fra le categorie operanti nell'ambito del settore lattiero-caseario.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore EUFEMI, richiamando l'attenzione sulle esigenze di tempestività, in riferimento all'adozione della normativa di riordino della materia in questione. Ritiene, a tal proposito, che l'adozione di un decreto-legge possa consentire il conseguimento di un risultato efficace e tempestivo.

Esprime apprezzamento per la scelta assunta dal Governo in relazione al condono, sottolineando che la stessa consente di chiudere i rapporti pregressi.

Per quel che concerne la problematica inerente al «latte in nero», evidenzia che tali quote confluiscono in un illecito mercato parallelo, con conseguente pregiudizio per le aziende agricole che operano nella legalità. Auspica che i competenti organi delle forze dell'ordine effettuino accurati accertamenti atti ad individuare ed a reprimere tali fenomeni illeciti.

Interviene il senatore AGONI evidenziando, in relazione alla problematica del «latte in nero», che coloro che hanno diligentemente fatturato tutta la produzione lattiero-casearia (senza quindi adottare modalità operative illecite), si sono poi trovati nella situazione di «splafonamento» dalle quote.

Richiama poi l'attenzione sulla tematica del latte in polvere importato da paesi extracomunitari, sottolineando i pericoli e i pregiudizi derivanti da tale situazione per l'economia agricola europea. Evidenzia a tal proposito che la mancata introduzione, in ambito comunitario, di misure atte a consentire la tracciabilità del latte in polvere, ha finito per favorire fenomeni di sofisticazione nel settore in questione.

Fa presente inoltre che in taluni territori sussistono «aziende fantasma», che operano in modo fittizio ed a fini meramente speculativi.

Sottolinea quindi l'esigenza di completare la realizzazione dell'anagrafe bovina, evidenziando altresì che la riforma della normativa attinente alle quote latte va necessariamente effettuata dopo aver proceduto a tale importante adempimento.

Dichiara la propria contrarietà in ordine alla proposta di utilizzare lo strumento del decreto-legge, valutato inopportuno nel caso di specie.

Condivide l'esigenza di effettuazione di controlli, emersa nell'ambito della normativa in questione, precisando tuttavia che qualora dalle verifiche emerga che il settore agricolo italiano non abbia «splafonato», occorrerà ribadire in modo deciso tale circostanza in ambito comunitario.

Per quel che concerne il versamento mensile del «prelievo supplementare», fa presente che tale misura potrebbe comportare pregiudizi con-

siderevoli per il settore zootecnico, soprattutto per le cooperative operanti nell'ambito dello stesso.

Prospetta infine l'opportunità di adottare un condono improntato secondo criteri applicativi più ampi, in modo tale da consentire una sanatoria totale delle situazioni pregresse.

Interviene il senatore PIATTI evidenziando in senso critico che nel lasso di tempo intercorrente dall'inizio della legislatura fino al momento attuale, le forze politiche di maggioranza non hanno intrapreso le opportune iniziative atte a risolvere il problema. La ragione di tale scarsa celebrità va ravvisata soprattutto a livello politico, sussistendo rilevanti problemi e contrasti in seno alla compagine di maggioranza, per quel che concerne la normativa sulle quote latte.

Chiede inoltre di conoscere gli esiti delle verifiche ministeriali effettuate in ordine ai fenomeni inerenti al cosiddetto «latte in nero».

Per quel che concerne i condoni, evidenzia che nel corso dei mesi sono state elaborate da parte delle forze politiche di maggioranza varie proposte, tutte diverse tra di loro, sottolineando in senso critico la confusione che si è creata a seguito di tale incertezza della politica governativa.

Esprime inoltre la preoccupazione che le norme sul condono costituiscano in realtà uno strumento finalizzato ad eludere la normativa comunitaria. Alla luce di tale considerazione sottolinea la necessità di effettuare preventivamente le adeguate analisi e gli adeguati approfondimenti, dichiarando comunque di non condividere le posizioni espresse dal Gruppo della Lega Nord, orientate nella direzione della sanatoria totale.

Esprime un'opinione favorevole in ordine alle esigenze di semplificazione e razionalizzazione normativa sottolineate dal Governo. Evidenzia inoltre che occorre garantire un equilibrio e una flessibilità del regime in questione tra i vari territori regionali, precisando tuttavia che tale sistema va gestito in maniera decentrata, attraverso l'AGEA riorganizzata su base regionale.

Per quel che concerne la richiesta dell'Unione europea di prorogare ulteriormente il regime delle quote, dichiara di preferire l'adozione di una linea politica orientata nella direzione della cessazione di tale sistema.

In riferimento alla scelta, prospettata dal Governo, volta all'utilizzo dello strumento del disegno di legge ordinario e successivamente del decreto-legge, chiede al rappresentante del Governo di precisare meglio il proprio intendimento, evidenziando altresì che la complessa soluzione prospettata dal Ministro in ordine a tale questione potrebbe costituire uno stratagemma, atto a celare la sussistenza di problemi politici di rilievo nell'ambito delle forze politiche di maggioranza.

Prospetta l'opportunità che tali problemi politici vengano preventivamente affrontati e risolti dall'attuale maggioranza, evidenziando che senza tale chiarimento può ingenerarsi il rischio che alla presentazione del disegno di legge non segua un effettivo completamento dell'*iter* procedurale di approvazione.

Il senatore MURINEDDU evidenzia che la politica agricola comunitaria è stata sempre orientata nella direzione del superamento del regime delle quote, nell'ottica prospettica della garanzia della libertà e concorrenzialità del mercato.

Chiede al rappresentante del Governo di chiarire se gli indirizzi generali, orientati verso l'abolizione del sistema delle quote, siano effettivamente presi in considerazione nell'ambito della Commissione europea.

Per quel che concerne il settore lattiero-caseario, sottolinea la sussistenza di resistenze da parte di alcuni paesi continentali, tra i quali cita la Germania, la Francia, il Belgio e l'Olanda.

Chiede chiarimenti circa i motivi che inducono i sopracitati paesi europei a manifestare atteggiamenti di resistenza rispetto all'esigenza di superamento del regime delle quote.

Interviene il senatore BONATESTA dichiarando di non condividere l'opinione espressa dal senatore Piatti in ordine alla supposta mancanza di tempestività dell'azione governativa.

Evidenzia infatti che nel corso della presente legislatura il Ministero si è attivato con grande tempestività ed efficacia, al fine di accrescere la credibilità della politica agricola italiana in ambito comunitario. Dichiarò inoltre di condividere la scelta relativa al condono, evidenziando che tale misura risulta accettabile solo in correlazione con una strategia di riforma, opportunamente intrapresa in ambito governativo.

Dichiara poi di condividere la scelta degli strumenti normativi, prospettata dal Ministro (articolata nell'adozione di un disegno di legge e nella successiva emanazione di un decreto-legge).

Conclude il proprio intervento ringraziando il Ministro per la diligenza e la puntualità con cui ha provveduto ad informare la Commissione agricoltura, in merito agli interventi legislativi programmati dal Governo nella materia in questione.

Interviene il PRESIDENTE prospettando l'opportunità di effettuare apposite verifiche in ordine alla circostanza evidenziata dal senatore Agoni, in merito alla «discrasia» sussistente tra le aziende zootecniche risultanti a livello ufficiale e quelle effettivamente operanti in taluni territori.

Per una precisazione interviene il senatore AGONI il quale, nel ribadire l'esistenza di «aziende fantasma» in taluni territori, sottolinea che i responsabili dell'AGEA in varie occasioni non hanno fornito le informazioni e la documentazione da lui richiesti, evidenziando altresì che tali dati informativi risultano necessari al fine di consentire le opportune verifiche.

Il ministro ALEMANNÒ invita il senatore Agoni ad effettuare apposite interrogazioni parlamentari in ordine al fenomeno lamentato (inerente alla sussistenza delle «aziende fantasma»), prospettando l'opportunità che

la Commissione effettui a tal proposito un'audizione dei responsabili dell'AGEA.

Evidenzia poi che il Ministero, durante la presente legislatura, ha affrontato la questione attinente ai rapporti fra l'amministrazione italiana e l'Unione europea (per quel che concerne le quote latte), in ordine ai quali si sono spesso registrati in passato nodi problematici di rilievo.

Per quanto concerne la scelta di adottare in una prima fase una iniziativa legislativa ordinaria, sottolinea che tale opzione consente al Governo di effettuare le opportune negoziazioni e verifiche in sede comunitaria, dopo le quali sarà possibile presentare un apposito decreto-legge, in modo tale da conciliare le esigenze di approfondimento con le esigenze di tempestività.

Per quel che concerne le richieste di chiarimenti formulate dal senatore Murineddu, sottolinea che taluni Stati europei ritengono che il regime in questione abbia creato un equilibrio sostanziale e conseguentemente sostengono che lo stesso vada preservato. Osserva a tal proposito che l'Italia non condivide tale tesi in quanto la determinazione della quota di produzione nazionale è stata originariamente effettuata secondo criteri incongrui e inadeguati.

Ribadisce inoltre l'opportunità di individuare una soluzione normativa alla complessa problematica in questione prima dell'emanazione della sentenza da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, in modo tale da evitare che l'Italia possa essere condannata al pagamento di multe proprio nel corso del semestre di presidenza italiano.

Per quel che concerne la problematica del «latte in nero», ritiene che tale fenomeno si aggiunge allo «splafonamento», senza tuttavia esplicitare una valenza sostitutiva rispetto allo stesso.

Prospetta inoltre l'opportunità che la Commissione effettui un'audizione dei responsabili dell'anagrafe bovina.

Conclude evidenziando che lo schema di disegno di legge elaborato dal Ministero è ampiamente condiviso dagli operatori del settore, precisando altresì che lo stesso è orientato nell'ottica prospettica della tutela della zootecnia nazionale.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il Ministro per l'apporto cognitivo fornito alla Commissione, dichiara chiusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

115^a Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising

(103) MARINO ed altri. – Disciplina generale del contratto di franchising

(842) COSTA. – Norme per la disciplina sul franchising

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente PONTONE ricorda che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha istituito un comitato ristretto che ha formulato un nuovo articolato unificato, successivamente assunto quale testo base (pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta del 26 novembre). Propone di utilizzare tale lavoro per la discussione in sede deliberante, confermando le precedenti determinazioni della Commissione.

Conviene la Commissione.

Dopo che il relatore ASCIUTTI ha fatto rinvio alla relazione già svolta in sede referente e non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PONTONE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti sul testo unificato alle ore 18 di mercoledì 12 febbraio 2003.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge n. 1926; n. 1791 e nn. 230, 349, 590, 977, 1240 e 1253.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente PONTONE comunica che al termine della seduta della Sottocommissione per i pareri si riunirà l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per definire il programma dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

133^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(229) MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto

(230) MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(330) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto

(349) BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto

(540) CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto

(760) FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(977) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti

(1240) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto

(1253) *GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257*

– e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l'illustrazione degli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato predisposto dal Relatore ed illustrato nella seduta del 22 ottobre 2002. Avverte altresì che il sottosegretario Brambilla ha fatto sapere di non poter prendere parte alla seduta odierna, a causa di altri improrogabili impegni politici precedentemente assunti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 3.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 3.0.1 che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi attribuiti al Governo nel caso di inerzia delle regioni e delle province autonome nella predisposizione dei piani di bonifica di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992. Osserva che tale disposizione era inclusa sia nel disegno di legge di cui egli è primo firmatario, sia nell'articolato predisposto dal Comitato ristretto ed illustrato dal senatore Fabbri nella seduta del 18 luglio 2002: nel testo all'esame, invece, essa è stata espunta, in accoglimento dell'obiezione del rappresentante del Governo, circa l'esigenza di circoscrivere la nuova disciplina esclusivamente alla materia previdenziale. Una tale obiezione è di per sé accettabile, ma occorre rilevare che essa confligge con quanto previsto all'articolo 7 dello schema di testo unificato all'esame, che reca norme in materia di responsabilità civile e penale, e che è stato inserito proprio a seguito delle proposte avanzate dal rappresentante del Governo. Pertanto, se vuole restare coerente con l'assunto originario, di circoscrivere ai soli profili previdenziali la normativa all'esame, il Governo dovrebbe essere favorevole alla soppressione dell'articolo 7. Se invece si vuole cogliere l'occasione offerta dalla trattazione dei disegni di legge in titolo per assicurare che i piani di bonifica, previsti dalla legge n. 257, siano effettivamente predisposti, allora, sarebbe opportuno accogliere l'emendamento 3.0.1.

L'emendamento 3.0.2 si pone un obiettivo più ambizioso e, in quanto tale, propone al Governo e ai Gruppi politici uno spunto di riflessione che è auspicabile non venga lasciato cadere, dato che la promozione dei lavori di bonifica può costituire un fattore di crescita e di articolazione di un insieme di attività suscettibili di grandi sviluppi dal punto di vista economico. L'emendamento propone infatti di incrementare le agevolazioni fiscali già previste per l'edilizia, prevedendo detrazioni pari al 50 per cento

delle spese sostenute per lavori di bonifica dall'amianto eseguiti, con le dovute garanzie, da ditte specializzate e certificate.

Il senatore MUZIO, nell'aggiungere la sua firma ai due emendamenti illustrati dal senatore Battafarano, osserva che entrambi riprendono una problematica sollevata nel disegno di legge n. 229, di cui è primo firmatario, relativamente alla tutela della salute dei cittadini e dei familiari dei lavoratori vittime dell'inquinamento ambientale causato dal contatto con le polveri di amianto, nonché all'accertamento e al risarcimento del danno causato ai predetti soggetti.

Le questioni della bonifica sono pertanto all'ordine del giorno, soprattutto per quel che riguarda gli interventi sulle abitazioni private, dato che le iniziative intraprese dal Ministero dell'ambiente si sono limitate alla messa in sicurezza di alcuni edifici pubblici. Le proposte contenute nell'emendamento 3.0.2 sono pertanto meritevoli di essere prese in considerazione e, ove lo strumento delle detrazioni fiscali venisse a cadere, occorrerebbe comunque prevedere l'attivazione di risorse straordinarie per eliminare qualsiasi fattore di inquinamento da amianto nelle abitazioni private.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore MUZIO illustra l'emendamento 4.18, che si propone di sopprimere il riferimento al termine di 180 giorni per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'esposizione all'amianto, introdotto al comma 1 dell'articolo 3 e richiamato al comma 3 dell'articolo 4: in tal modo, verrebbe a cadere una disposizione che costituisce una nuova potenziale causa di contenzioso, in aggiunta a quelle già esistenti. L'emendamento 4.17, soppressivo del comma 5 dell'articolo 4, risponde all'esigenza – già ricordata nella precedente seduta – di eliminare tutte le disposizioni del provvedimento all'esame che rispondono esclusivamente al fine di tagliare le prestazioni con norme limitative della platea dei possibili beneficiari: a suo avviso, occorre dare vita ad una disciplina caratterizzata da chiarezza e certezza dei diritti, che tenga nel dovuto conto gli stringenti vincoli di finanza pubblica, quali sono già stati ampiamente enucleati nel corso della discussione, senza però puntare in modo unilaterale sulla riduzione delle prestazioni previdenziali, anche perché una simile impostazione non mancherebbe di dare luogo a un incremento del contenzioso giudiziario, e non certo all'auspicata riduzione di esso.

Il senatore Muzio dà quindi per illustrati tutti gli altri emendamenti all'articolo 4 di cui è firmatario.

Il senatore VANZO dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 4 di cui è firmatario.

Il senatore BATTAFARANO illustra quindi l'emendamento 4.22 volto a garantire la posizione dei lavoratori indipendentemente dai tempi

necessari all'accertamento e alla certificazione dell'esposizione da parte degli enti previdenziali. La soppressione del comma 5 dell'articolo 4, proposta con l'emendamento 4.23, intende poi eliminare una disposizione che costituisce un inutile aggravio per i lavoratori e per gli enti previdenziali. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 4.21 e 4.0.3.

Il presidente ZANOLETTI dà quindi per illustrato l'emendamento 4.28.

Sono poi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti all'articolo 4, nonché l'emendamento 4.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente ZANOLETTI dà per illustrato l'emendamento 5.2.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 5.7, che si ricollega all'emendamento 3.0.1 da lui già illustrato, e dà per illustrato l'emendamento 5.8.

Il senatore MUZIO dà per illustrati gli emendamenti 5.9 e 5.10.

Sono quindi dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 6.5 che ripristina il Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, da istituire presso l'INAIL e finalizzato a erogare una prestazione economica aggiuntiva alla rendita corrisposta ai soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, ai loro superstiti. Il Governo non ha concordato su tale istituto pur sostenendo però, nel testo all'esame, l'introduzione di misure analoghe nel senso dell'integrazione delle rendite erogate alle persone che abbiano contratto le patologie in discussione. Tuttavia, i proponenti dell'emendamento in corso di illustrazione ritengono che il Fondo, se ben amministrato, possa costituire una proposta valida, e, pertanto, ne ripropongono la costituzione.

Il presidente ZANOLETTI dà per illustrato l'emendamento 6.6.

Dopo che il senatore MUZIO ha dato per illustrato l'emendamento 6.0.1, sono altresì dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 7.7, che prevede ad eliminare una norma priva di contenuto previdenziale e molto discutibile nel merito, al punto che lo stesso Sottosegretario, nel darne conto, non ha mancato di manifestare forti perplessità. Coerentemente con la preferenza che il rappresentante del Governo ha manifestato per una normativa di carattere esclusivamente previdenziale, appare pertanto quanto mai opportuna la soppressione dell'articolo 7.

Dà per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 7 di cui è firmatario.

Anche il senatore MUZIO ritiene necessario sopprimere una disposizione che introduce un discutibile principio di esonero o di limitazione della responsabilità civile e penale del datore di lavoro, senza tenere conto che la conoscenza degli effetti derivanti dall'esposizione all'amianto e dei relativi dati epidemiologici era già diffusa alla fine degli anni cinquanta, anche se all'epoca le ragioni del profitto prevalsero su quelle della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Dà quindi per illustrato l'emendamento 7.8.

Il presidente ZANOLETTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti all'articolo 7 di cui è firmatario.

Il senatore VANZO dà per illustrato l'emendamento 7.1.

Sono altresì dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il PRESIDENTE ricorda che è in corso di elaborazione l'emendamento recante le disposizioni di copertura finanziaria che il Relatore, già in sede di illustrazione dell'articolato all'esame, si era riservato di presentare. In attesa che tale emendamento venga formalizzato, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,50.

**EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI TESTO
UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 229, 230, 330, 349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253**

Art. 3.

3.0.1

VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, TONINI,
FORCIERI, STANISCI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MUZIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Poteri sostitutivi)

1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto».

3.0.2

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PIZZINATO, TONINI, FORCIERI, STANISCI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI, MUZIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«3-ter.

(Detrazioni fiscali per lavori di bonifica)

1. Per i lavori di bonifica che siano eseguiti in completa sicurezza da ditte specializzate e certificate, con la garanzia che siano adottate tutte le misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, a tutela dei lavoratori e dell'ambiente circostante e che siano monitorate dagli organismi di vigilanza e di controllo, vengono previste detrazioni fiscali pari al 50 per cento delle spese sostenute.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: " fino al 31 dicembre 2002" sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "pari a sei mesi per ogni anno solare" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea";

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppreso;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc";

e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

- 6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
- 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

Art. 4.

4.10

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 2.

4.13

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CARELLA, BETTONI BRANDANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992».

4.24

PIZZINATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992».

4.20

MORRA

Al comma 2 sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, nei limiti previsti dallo stesso articolo ai commi 2, 4, 5 e 6» con le seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992».

4.5

VANZO

Al comma 2, sopprimere le parole: «nei limiti previsti dallo stesso articolo ai commi 2, 4, 5 e 6».

4.6

RIPAMONTI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nei limiti previsti dallo stesso articolo ai commi 2, 4, 5 e 6».

4.21

GRUOSSO, DI SIENA, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, TONINI, PIZZINATO, FORCIERI, STANISCI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI

Al comma 2, sostituire le parole da: «nei limiti» fino alla fine del comma con le seguenti: «nei limiti previsti dallo stesso articolo ai commi 4 e 5».

4.4

VANZO

Al comma 3, sopprimere le parole: «con i limiti indicati al comma 2».

4.14

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CARELLA, BETTONI BRANDANI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, con i limiti indicati al comma 2,».

4.25

PIZZINATO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «con i limiti indicati al comma 2».

4.7

RIPAMONTI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «con i limiti indicati al comma 2» indi, in fine, sopprimere le parole: «fermo restando il termine di 180 giorni di cui all'articolo 3, comma 1, per la presentazione delle domande che non fossero state ancora presentate».

4.1

VANZO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «fermo restando» fino alla fine del comma.

4.11

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «fermo restando» fino alla fine del periodo.

4.18

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «, fermo restando il termine di 180 giorni di cui all'articolo 3, comma 1, per la presentazione delle domande che non fossero state ancora presentate».

4.22

VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, GRUOSSO, TONINI, PIZZINATO, FORCIERI, STANISCI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, indipendentemente dai tempi necessari all'accertamento e alla certificazione dell'avvenuta esposizione».

4.100

BARELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «180 giorni» con le altre: «30 giorni».

4.15

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CARELLA, BETTONI BRANDANI

Sopprimere il comma 4.

4.26

PIZZINATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono fatti salvi i giudizi in corso».

4.16

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CARELLA, BETTONI BRANDANI

Al comma 4, sostituire le parole: «Sono fatte salve le prestazioni pensionistiche riconosciute» con le seguenti: «sono fatti salvi i giudizi in corso».

4.28

ZANOLETTI

Al comma 4, sopprimere le parole: «ancorché non».

4.3

VANZO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle cause tuttora pendenti si applica la normativa in vigore alla data di inizio del ricorso».

4.8

RIPAMONTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle cause tuttora pendenti si applica la normativa in vigore alla data di inizio del ricorso».

4.2

VANZO

Sopprimere il comma 5.

4.9

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 5.

4.12

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 5.
_____**4.17**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CARELLA, BETTONI BRANDANI

Sopprimere il comma 5.
_____**4.23**PILONI, VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, TONINI,
FORCIERI, STANISCI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI*Sopprimere il comma 5.*
_____**4.27**

PIZZINATO

Sopprimere il comma 5.
_____**4.0.3**

PILONI, VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PIZZINATO, TONINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Perequazione per i lavoratori in quiescenza in data antecedente
all'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992)*

1. Per i lavoratori già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che avevano svolto la loro opera nelle attività lavorative di cui all'articolo 2, è riconosciuto un indennizzo straordinario pari all'importo corrispondente alla contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, versata in relazione al numero di settimane di prestazione lavorativa, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, relativamente ai pe-

riodi di esposizione all'amianto, per un massimo di quindici anni, moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

2. Le domande per il riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 1, devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

3. L'accertamento delle condizioni che danno diritto all'indennizzo di cui al comma 1, è esercitato, in quanto compatibili, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

4. In caso di decesso del lavoratore rientrante nella categoria di cui al comma 1, il diritto all'indennizzo è riconosciuto, nella medesima entità e modalità, anche ai superstiti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole "pari a sei mesi per ogni anno solare» fino alla fine del periodo", sono sostituite dalle seguenti: "pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea";

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1.800 cc";

e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

4.0.1

BARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Le certificazioni rilasciate dall'Inail anteriormente e successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno comunque rilevanza legale ai soli fini dei benefici pensionistici già attribuiti ai sensi dall'abrogato articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, da attribuire ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, commi 2 e 3».

Art. 5.

5.2

ZANOLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria» con le seguenti: «forme di monitoraggio in funzione di controlli sanitari».

5.1

RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «in caso di manifestazione» sopprimere la parola: «grave».

5.7

CARELLA, BATTAFARANO, BETTONI BRANDANI, MUZIO, PIZZINATO, RIPAMONTI, SODANO Tommaso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.-... Le attività di cui al comma 1 vengono svolte in raccordo e nell'ambito di quanto previsto dai Piani di bonifica regionali e da quanto predisposto dalle regioni con la programmazione sanitaria».

5.11

BETTONI BRANDANI, CARELLA, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI, TONINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 257 del 1992, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di grave malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro».

5.8

CARELLA, BATTAFARANO, BETTONI BRANDANI, MUZIO, PIZZINATO, RIPAMONTI, SODANO Tommaso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dalle Aziende sanitarie locali, con i dipartimenti di prevenzione e di medicina del lavoro, anche avvalendosi di strutture sanitarie specificatamente accreditate».

5.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro individuati dalle regioni».

5.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «dall'INAIL».***5.12**

PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La Commissione nazionale amianto del Ministero della salute, diramerà annualmente specifiche direttive per la definizione degli accertamenti e delle modalità di verifica, nell'ambito dei livelli minimi di esposizione.

3-ter L'Istituto superiore di Sanità comunicherà al Parlamento entro il mese di maggio di ciascun anno il riscontro delle rilevazioni degli esposti amianto in campo nazionale».

5.9

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CARELLA, BETTONI BRANDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.-... La Commissione nazionale amianto del Ministero della salute, diramerà annualmente specifiche direttive per la definizione degli accertamenti e delle modalità di verifica nell'ambito dei livelli minimi di esposizione».

5.10

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CARELLA, BETTONI BRANDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.-...L'Istituto superiore di sanità comunicherà al Parlamento entro il mese di maggio di ciascun anno il riscontro delle rilevazioni degli esposti amianto in campo nazionale».

Art. 6.**6.5**BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, TONINI,
FORCIERI, STANISCI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 6.***(Fondo per le vittime dell'amianto)*

1. È istituito presso l'INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che interviene a favore dei soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL.

3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.

4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese

deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica. Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, valutato in 3000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono soppresse;

b) all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole "pari a sei mesi per ogni anno solare" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "pari a tre anni nel 2002 e a tre anni per ogni anno solare, a partire dal 1° gennaio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea";

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso;

d) all'articolo 4, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1800 cc";

e) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

13) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

14) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

15) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

16) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

17) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

18) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

19) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

20) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 21) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
22) articolo 11-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
23) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
24) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

6.6

ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «affetti da», inserire le seguenti: «patologie asbesto, correlate e», modificando conseguentemente la rubrica.

6.1

BARELLI

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257».

6.2

BARELLI

A comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico per tre quarti del bilancio dello Stato e per un quarto del bilancio degli enti assicuratori relativamente ai soggetti da loro assicurati, mentre è interamente a carico del bilancio dello Stato relativamente ai soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

6.0.1

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO, CARELLA, BETTONI BRANDANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, è costituito presso la Direzione generale dell'INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi in caso di mancato accoglimento in sede regionale. Tale Comitato deve pronunciarsi entro il termine di 90 giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché il Comitato nazionale di cui al comma 1, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe».

Art. 7.**7.5**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere l'articolo.***7.7**CARELLA, BATTAFARANO, BETTONI BRANDANI, MUZIO, PIZZINATO, RIPAMONTI,
SODANO Tommaso*Sopprimere l'articolo.*

7.9

VIVIANI, PILONI, BATTAFAFANO, DI SIENA, GRUOSSO, PIZZINATO, TONINI, FORCIERI, STANISCI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI

Sopprimere l'articolo.

7.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL.

3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.

4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, è isti-

tuito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica. Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4».

7.5

BARELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Responsabilità civile e penale nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. L'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 6 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile e da ogni obbligo di risarcimento per le neoplasie professionali causate dall'amianto, riconosciute anche a seguito di accertamento giudiziale, salvi i casi di sentenza penale dibattimentale definitiva di condanna emanata in applicazione dei successivi commi 3 e 4.

2. Nei casi di neoplasie professionali sicuramente determinate dall'amianto, sussiste la responsabilità penale solo quando la malattia risulti causata da fatto commesso dal datore di lavoro o da persona del cui operato egli debba rispondere con violazione di norme di prevenzione puntualmente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e praticate, al momento di avvio del processo neoplastico e in relazione allo specifico evento di danno, nelle attività produttive nazionali per i rischi connessi all'esposizione lavorativa all'amianto.

3. Tenuto conto dell'assenza, fino alla emanazione della direttiva della Comunità europea n. 83/477/CEE del 19 settembre 1983, di riferimenti nella legislazione e nelle normative tecniche di prevenzione idonei a determinare, ai sensi del comma precedente, obblighi di comportamento per le imprese volti a contrastare la pericolosità delle inalazioni di fibre di amianto aerodisperse agli effetti della insorgenza di processi neoplastici, la sussistenza della responsabilità penale è comunque esclusa in caso di malattie tumorali asbesto-correlate riconducibili ad esposizioni lavorative all'amianto avvenute anteriormente all'anno 1983.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi in corso di verifica giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ai limiti del giudicato».

7.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 1.

7.10GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, TONINI,
FORCIERI, STANISCI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI*Sopprimere il comma 1.*

7.12

ZANOLETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'erogazione delle provvidenze di cui agli articoli 2, commi 1 e 3, e 6 esaurisce qualsiasi pretesa risarcitoria del lavoratore e dei superstiti nei confronti del datore di lavoro qualora non ricorrano gli estremi di responsabilità penale, ai sensi di quanto previsto al successivo comma. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'erogazione delle prestazioni previste dal precedente articolo 6 esaurisce qualsiasi pretesa risarcitoria del lavoratore e dei superstiti, e preclude l'azione giudiziaria ed esclude l'azione di regresso da parte dell'ente assicuratore».

7.1

VANZO

Sopprimere il comma 2.

7.2

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

7.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 2.

7.8

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 2.

7.11GRUOSSO, VIVIANI, PILONI, BATTAFARANO, DI SIENA, PIZZINATO, TONINI,
FORCIERI, STANISCI, DI GIROLAMO, BETTONI BRANDANI*Sopprimere il comma 2.*

7.13

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo le parole: «Nei casi di» inserire le seguenti: «patologie asbesto – correlate e».

7.14

ZANOLETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.... Nelle fattispecie contemplate dal comma 2, non si fa luogo a risarcimento per la responsabilità civile, qualora il giudice riconosca che questo non superi l'importo delle prestazioni assicurative erogate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e delle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 6 della presente legge. Quando si fa luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le prestazioni liquidate. Nei casi in cui al comma 2 l'INAIL esercita azione di regresso anche per il recupero delle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 6, nei limiti del danno civile risarcibile».

7.0.1

PIZZINATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Poteri sostitutivi)

1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono approvati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche ed idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.

3. Il potere sostitutivo si esercita anche nei confronti delle regioni che alla data dell'entrata in vigore della presente legge non abbiano istituito il registro dei mesoteliomi e il registro degli esposti».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

97^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MASCIONI lamenta la scarsa presenza delle forze politiche di maggioranza in un seduta, quale quella odierna, caratterizzata da importanti argomenti all'ordine del giorno, quali la procreazione medicalmente assistita e il parere al Governo sulla riconferma del professor Garaci a Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.

Condivide tali osservazioni il presidente TOMASSINI il quale sottolinea che del problema a livello politico se ne dovranno fare carico i Presidenti dei Gruppi di maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(58) EUFEMI ed altri. – *Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica*

(112) TOMASSINI. – *Norme in materia di procreazione assistita*

(197) ASCIUTTI. – *Tutela degli embrioni*

(282) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(501) CALVI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(961) RONCONI. – *Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Norme in tema di procreazione assistita*

(1837) TREDESE ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita

(1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro

(1521) Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita

(1715) D'AMICO ed altri. – Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(Esame dei disegni di legge nn. 1715 e 1837, congiunzione con i disegni di legge nn. 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1514 e 1521 e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 58, 112, 197, 282, 501, 961, 1264, 1313, 1514 e 1521, e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1715 e 1837)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 luglio 2002.

Il relatore TREDESE illustra i contenuti dei disegni di legge nn. 1715 e 1837, assegnati successivamente alla Commissione, in materia di procreazione medicalmente assistita.

In particolare, il disegno di legge n. 1715 stabilisce come unico requisito per l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita il raggiungimento della maggiore età – da parte della richiedente o dei richiedenti – e ammette anche le pratiche di tipo eterologo nonché la surrogazione della maternità. Ricorda invece che il disegno di legge approvato dalla Camera (cioè, l'Atto Senato n. 1514) limita l'applicazione alle coppie di maggiorenni, coniugate o conviventi, e alle tecniche di tipo omologo.

In base al medesimo disegno di legge n. 1715, gli interventi di procreazione sono effettuati presso strutture pubbliche e private iscritte a un Registro nazionale e aventi i requisiti definiti con decreto del Presidente della Repubblica, il quale ultimo stabilisce anche i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e per le revoche, nonché per lo svolgimento dei controlli.

L'articolo 4 disciplina il «consenso informato»; il medico deve fornire tutte le informazioni necessarie affinché i soggetti interessati possano giungere a decisioni consapevoli. A differenza dell'Atto Senato n. 1514, il disegno di legge in esame non prevede l'obbligo di prospettare l'alternativa del ricorso alla procedura di adozione o di affidamento. Esso dispone altresì che la richiedente o i richiedenti sottoscrivano un documento in cui si menzionino gli obblighi nei confronti del nascituro. Il consenso può essere revocato fino al trasferimento in utero dell'embrione – mentre l'Atto Senato n. 1514 ammette la revoca fino al momento della fecondazione dell'ovulo –. È riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza per gli operatori delle strutture autorizzate a effettuare interventi di procreazione assistita.

Il disegno di legge n. 1715 consente inoltre la creazione di embrioni, per fecondazione o attraverso le tecniche di trasferimento del nucleo cellulare – la cosiddetta «clonazione terapeutica» –, per scopi di ricerca, presso i laboratori pubblici e privati, previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 8.

Il relatore passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1837 che ammette la procreazione assistita solo nei casi di sterilità o di infertilità ovvero ai fini della prevenzione delle malattie trasmesse per via genetica. In tale ambito, il ricorso a tecniche di tipo eterologo è consentito solo nelle ipotesi di «non praticabilità» o di «comprovata inefficacia» di quelle di tipo omologo, come accertato da apposite commissioni mediche pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 3, possono accedere alla procreazione assistita le coppie di maggiorenni, di sesso diverso, coniugati o conviventi da almeno un anno e in età potenzialmente fertile. È vietata qualsiasi forma di surrogazione della maternità. Il disegno di legge richiede il «consenso informato» – da parte dei soggetti che facciano ricorso alle tecniche in esame –. Non è posto – contrariamente che nel summenzionato A.S. n. 1514 – l'obbligo di prospettare l'alternativa del ricorso alla procedura di adozione o di affidamento. L'articolo 6 del disegno di legge n. 1837 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle linee guida sulle procedure e sulle tecniche di procreazione assistita, a cui si debbono attenere le strutture pubbliche e private. Queste ultime devono essere iscritte a un Registro nazionale e possedere i requisiti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, il quale disciplina anche i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e per le revoche, nonché per lo svolgimento dei controlli. Il Capo III pone alcune norme specifiche per le suddette tecniche di tipo eterologo.

Gli articoli 16 e 17, inoltre, vietano la sperimentazione e la produzione di embrioni umani per fini di ricerca o comunque diversi da quelli previsti dal disegno di legge, la clonazione umana, l'alterazione del patrimonio genetico dell'embrione o del gamete e altri interventi o atti relativi ai medesimi. È ammessa – contrariamente a quanto prevede l'Atto Senato n. 1514 – la crioconservazione di embrioni. Anche il disegno di legge n. 1837, infine, riconosce il diritto all'obiezione di coscienza.

Al termine dell'illustrazione dei due provvedimenti il relatore, senatore TREDESE, ne propone la congiunzione con gli altri disegni di legge già all'ordine del giorno. Concorda la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (n. 58)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente TOMASSINI, il quale illustra il curriculum vitae del professor Garaci, professore ordinario di microbiologia presso l'Università di Roma Tor Vergata, la cui riconferma a pre-

sidente dell'Istituto Superiore di Sanità è stata proposta dal Ministro della Salute. Sottolinea in particolare lo spessore culturale e scientifico del candidato che ha all'attivo oltre duecento lavori di carattere scientifico. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore MASCIONI preannuncia che il Gruppo dei senatori DS l'Ulivo condivide la proposta di riconferma del professor Garaci a Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, del quale è indubbia la competenza professionale e scientifica.

Condivide tali affermazioni la senatrice BAIO DOSSI a nome del Gruppo dei senatori della Margherita.

A nome del Gruppo Forza Italia, il senatore TREDESE preannuncia parere favorevole.

Si associa il senatore DANIELI a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Si esprime favorevolmente anche la senatrice BOLDI a nome del Gruppo Lega Padana.

Infine preannuncia voto favorevole alla proposta di riconferma del professor Garaci il senatore CARELLA a nome del gruppo Verdi-l'Ulivo.

Il presidente TOMASSINI, accertata la presenza del numero legale, indice la votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori Baio Dossi, Bianconi, Boldi, Carella, Carrara, Cozzolino, Danieli, Di Girolamo, Fasolino, Longhi, Mascioni, Salini, Tomassini, Tredese e Ulivi.

La proposta di parere è quindi approvata con 14 voti favorevoli e 1 astenuto.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Prende la parola innanzitutto il senatore MONTINO, il quale prosegue il proprio intervento iniziato nella seduta del 28 gennaio scorso, ed allora non completato per via dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

Con riferimento alle due principali questioni politico-istituzionali da lui già poste in evidenza, i senatori della maggioranza dovrebbero operare un'attenta riflessione sulla gravità della scelta di dar vita ad una Commissione bicamerale chiamata ad esprimere il parere sui decreti legislativi oggetto della delega, nonché alla Commissione di esperti incaricata di redigere i testi unici. La prima, infatti, essendo investita del compito di esaminare, in sede consultiva su atti del Governo, i decreti legislativi con cui verranno adottati i testi unici, comporterebbe nei fatti una gravissima modifica del riparto di competenze stabilito dal Regolamento del Senato. Alla Commissione ambiente non rimarrebbe in pratica granché da fare, poiché i testi unici dovrebbero riguardare pressoché tutta la materia ambientale, ad eccezione forse dell'inquinamento elettromagnetico.

Quanto poi alla Commissione per la redazione dei testi unici, è grave, tra l'altro, che l'articolo 4 affidi ad essa il compito di curare il coordinamento complessivo delle attività, il che ha il sapore di un vero e proprio azzeramento delle strutture tecniche ed amministrative del Ministero dell'ambiente.

Tutto ciò dovrebbe indurre gli esponenti della maggioranza ad effettuare una seria riflessione sull'opportunità di confrontarsi in modo costruttivo con l'opposizione, in vista di una correzione del testo. A tale ultimo riguardo, perplessità devono essere espresse in ordine, tra le altre cose, ai principi e criteri specifici per l'esercizio della delega, di cui all'articolo 3. Per cominciare, la previsione di una razionalizzazione del sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni, sembra tale da scardinare letteralmente una parte importantissima della legislazione sulle competenze dei comuni, i quali si vedrebbero privati di un ruolo assai importante del settore.

L'articolo 3, al comma 1, lettera b), interviene poi sulla materia disciplinata dalla cosiddetta legge Galli, con la quale era stata prevista l'istituzione degli Ambiti territoriali ottimali, modificando totalmente la gestione delle acque; prima di procedere a una riforma di una così delicata disciplina bisognerebbe effettuare un'attenta riflessione sull'applicazione della legge n. 36 del 1994, promuovendo se del caso un'apposita indagine conoscitiva.

Perplessità suscita inoltre quanto previsto dalla successiva lettera d), laddove si dispone che nei territori compresi nei parchi i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dalla cosiddetta legge Galasso decadano con l'approvazione del piano del parco e delle misure di salvaguardia. Per ciò che concerne poi la lettera g), al capoverso 4, sarebbe necessario prevedere espressamente l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Forti riserve desta infine l'articolo 6, con il quale si introdurrebbe nella legislazione nazionale l'istituto della compensazione in campo edilizio. Si tratta di una figura che, nei fatti, è stata talvolta adottata da alcuni comuni, i quali però vi hanno fatto ricorso nella loro ordinaria attività di gestione degli strumenti urbanistici, e quindi mediante apposite varianti. Introdurre l'istituto di cui si tratta nella legislazione, invece, appare un grave errore, essendo senz'altro preferibile mantenere immutata, sul punto, la normativa vigente, lasciando in capo ai proprietari l'ordinario rischio di impresa.

Il senatore MULAS ricorda innanzitutto di aver avvertito qualche perplessità nel momento in cui si diede notizia dell'orientamento del Governo di chiedere al Parlamento un'ampia delega come quella oggi in esame. Senonché ha potuto rapidamente rendersi conto della prioritaria esigenza di riordinare la legislazione ambientale in strumenti normativi organici, esigenza che non sarebbe stato possibile soddisfare efficacemente mediante disegni di legge ordinaria. Non vi era quindi altra possibilità

se non quella di presentare un apposito disegno di legge di delega, tenuto anche conto dell'atteggiamento non costruttivo dell'opposizione, che tende per lo più ad ostacolare le iniziative legislative della maggioranza.

D'altra parte l'opposizione non ha saputo fino ad ora addurre argomenti concreti contro la delega, né è riuscita a delineare ipotesi alternative serie, limitandosi a sostenere la presunta incostituzionalità del provvedimento in esame. Anche le forti critiche mosse all'articolo 4, relativo alla Commissione di esperti per la redazione dei testi unici, non sembrano fondate, dal momento che la decisione di formalizzare siffatto collegio, prevedendone composizione, durata, caratteristiche e compiti, è ispirata a una logica di piena trasparenza, oltre che di efficienza.

Auspica in conclusione che l'*iter* del disegno di legge in esame sia il più possibile rapido, in modo da consentire al Governo una sollecita predisposizione dei testi unici.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*MODIFICA DELLA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente NOVI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi pomeriggio, avrà luogo domattina alle ore 8,25.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – *Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PELLICINI, il quale sottolinea che il disegno di legge, rispondendo alla necessità di un intervento additivo più volte richiesto alla Corte Costituzionale, propone la modifica della disciplina dell'adozione delle persone maggiori di età prevista dall'articolo 291 del codice civile. La proposta trova fondamento nell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha ravvisato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 291 dubitando il contrasto con gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 94, comma 1, lettera *b*) della legge n. 184 del 1983, a causa della mancata previsione della possibilità di adottare un maggiorenne da parte di chi abbia discendenti legittimi o discendenti legittimati di minore età, soprattutto quando l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente inserito nel nucleo familiare facente capo allo stesso. In particolare il relatore osserva che venendo in parte a coincidere la famiglia dell'adottando con quella dell'adottante, il maggiorenne, se non adottato dal nuovo coniuge del proprio genitore, resterebbe

estraneo al medesimo e vivrebbe di disagio sociale per la diversità di origine, con possibili disarmonie nella sua formazione psicologica e morale. L'adozione sarebbe pertanto suggerita dall'esigenza di salvaguardare l'unità della famiglia, che già comprende i figli avuti dal genitore dell'adottando, nella quale egli aspira ad occupare sul piano giuridico quel posto che già occupa sul piano degli affetti, in omaggio al principio dell'interesse superiore dell'armonia e dell'unità familiare che l'adozione rafforzerebbe maggiormente.

Il relatore passa quindi ad illustrare analiticamente l'articolato, sottolineando che la modifica proposta all'articolo 291 del codice civile consiste nel fatto che viene eliminata l'espressione, contenuta nel testo attualmente vigente, «che non hanno discendenti legittimi o legittimati»: la *ratio* di tale intervento risiede nella mutata funzione dell'articolo 291 che, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, non è più quella di assicurare una discendenza a chi non ha avuto figli (cosiddetto *adoptio in hereditatem*). Inoltre il nuovo testo dell'articolo 291 che il disegno di legge in esame propone consente esplicitamente l'adozione di un maggiorenne anche in presenza di figli minori dell'adottante, ma la subordina ad una valutazione comparativa, da parte del Tribunale, di tutti gli interessi coinvolti dall'istanza di adozione, in funzione della tutela del principio dell'unità e dell'armonia della famiglia.

Il relatore auspica che il provvedimento possa avere un *iter* veloce, dato che il testo, completo ed esaustivo, non richiede a suo avviso alcuna modifica.

Il presidente BUCCIERO, a causa dei concomitanti impegni dei commissari, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

35ª seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

Intervengono il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Maurizio Sella, il Direttore Generale Giuseppe Zadra e Fabrizio Maimeri, responsabile del settore ordinamento finanziario della stessa associazione.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione del Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Maurizio Sella.

Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana sottolinea il vivo interesse del sistema bancario alle vicende che caratterizzano il processo di crescita delle autonomie, avuto riguardo al ruolo che le imprese che esercitano il credito svolgono a livello nazionale e locale. Un primo punto di riflessione è rappresentato dal contrasto tra questa tendenza al decentramento e la linea seguita dall'Unione europea verso una maggiore centralizzazione delle decisioni economiche e finanziarie, a causa dei vincoli de-

rivanti dall'appartenenza alla moneta unica; un secondo nasce dall'impatto sull'operatività del sistema bancario italiano determinato dal processo di tipo federalista che è in corso; infine vanno considerati gli scenari economici che in Italia si collegano allo sviluppo di tale processo.

Si sofferma successivamente sul patto di stabilità interna che le Regioni sono tenute a rispettare, elemento che giudica molto positivamente, per consentire all'Italia di osservare i parametri fissati a livello di Unione europea. Avuto riguardo al tenore dei commi 2 lettera e) e comma 3 (aziende di credito a carattere regionale) dell'articolo 117 della Costituzione, rileva come essi non sembrano tenere conto dei criteri fissati nel 1993 dal Testo Unico sulle banche, ma siano ancora ispirati a quelli adottati dalla legge bancaria del 1936. Infatti, per banche a carattere regionale dovrebbero intendersi gli istituti di credito che si limitano ad esercitare la propria attività in una singola Regione. L'ABI si attende la definizione di principi generali chiari sulle materie di legislazione concorrente, come emerge dal disegno di legge di iniziativa del Governo, già approvato dal Senato, concernente disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ciò per evitare al sistema bancario rischi derivanti da norme regionali eccessivamente disomogenee.

Insiste sulla necessità che siano individuati criteri fondamentali omogenei rispettati dall'autonomia legislativa delle singole Regioni, sia in materia di potestà impositiva (cita le convenzioni in base alle quali quasi tutte le Regioni si sono orientate ad affidare l'accertamento dell'IRAP alle Agenzie delle entrate) sia in materia di previdenza complementare e integrativa (i cui fondi sono, come noto, gestiti dalle banche) sia nell'ambito della disciplina dei lavori pubblici e delle connesse operazioni di finanza di progetti.

Sottolinea altresì la più volte menzionata esigenza di un sistema sostanzialmente omogeneo e non disarticolato da Regione a Regione in materia di previdenza e assistenza sociale, salute e sicurezza del lavoro, menzionando esempi al riguardo.

Riferendosi alle materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni, sottolinea come l'individuazione di criteri sufficientemente omogenei nel territorio nazionale consentano al sistema creditizio una politica di contenimento dei costi che è presupposto indispensabile per la concorrenzialità del sistema bancario italiano. In questo quadro, auspica che sui temi di tutela della concorrenza e sull'individuazione dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti civili e sociali venga riaffermata la competenza statale esclusiva, quale condizione indispensabile per assicurare un minimo di omogeneità necessaria per definire un quadro di certezze nell'attività delle imprese e, in particolare, di quelle che esercitano il credito.

Per quanto riguarda la formazione professionale, materia di grande importanza, ora di competenza esclusiva delle Regioni, individua sei aspetti dove è necessario coordinare i vari interventi territoriali: gli incentivi alla formazione; la regolamentazione dei corsi connessi ai contratti a contenuto formativo; il finanziamento per l'istruzione e la formazione tec-

nica superiore (IFTS); la definizione dei Programmi Operativi Regionali (POR) mediante i quali vengono utilizzate le risorse dei Fondi strutturali 2000-2006; l'accreditamento dei centri di formazione, nonché la certificazione dell'attività formativa.

Il Presidente dell'ABI, avviandosi alla conclusione, ritiene possibile rilevare come la riforma costituzionale presenti alcuni profili tecnici non perfettamente in linea con l'evoluzione della disciplina bancaria e finanziaria, anche se un puntuale intervento del legislatore potrebbe risolvere alcuni dubbi interpretativi. Non può però essere omessa la considerazione che una eventuale revisione costituzionale sul decentramento legislativo concernente l'attività bancaria e finanziaria dovrebbe porsi anche l'obiettivo di delineare una disciplina volta ad evitare situazioni di disomogeneità nella regolamentazione tra intermediari bancari e finanziari operanti nelle diverse aree regionali.

Del resto, occorre rammentare che la normativa europea nella materia in discorso è ispirata a delineare principi funzionali alla creazione di un mercato unico europeo (si pensi al principio del mutuo riconoscimento, all'autorizzazione unica, ecc.) e come, in questo contesto, vada perseguito il criterio della massima armonizzazione. Si è infatti constatato che nel settore bancario e finanziario differenze anche minime di regole sono sufficienti a creare profonde segmentazioni nel mercato.

Orbene, se questo è il quadro a livello comunitario – prosegue il presidente SELLA – occorre evitare che a livello nazionale l'esplicarsi della legislazione regionale produca quella frammentazione del mercato di riferimento che si vuol evitare in sede europea; pertanto auspica che tale potere legislativo venga esercitato tenendo presenti i principi della omogeneità e della semplificazione amministrativa. Occorre, in altri termini, scongiurare il rischio di sovrapposizione di regole (con il connesso moltiplicarsi di costi di adempimento) e di diversificazione delle stesse, con conseguente segmentazione del mercato creditizio e finanziario nazionale.

Fornisce successivamente alcuni dati concernenti il *trend* di diffusione delle banche italiane a livello nazionale, interregionale, regionale, interprovinciale e, infine, provinciale e locale, evidenziando, negli ultimi sette anni, una tendenza alla contrazione delle imprese minori a vantaggio delle aziende e dei gruppi maggiori a causa dell'aspra competizione in corso con le maggiori aziende europee.

Infine, traccia gli scenari economici probabili che accompagnano il processo di decentramento in corso, soffermandosi, in particolare, sul sistema di perequazione della capacità fiscale improntato al principio di solidarietà che garantisce l'aiuto delle Regioni economicamente più forti a quelle più deboli e l'attuazione di un processo federalista economicamente e socialmente sostenibile.

Il federalismo rappresenta un'opportunità per il sistema produttivo del Paese e per tutti i suoi operatori: quindi, anche per le banche. Il sistema bancario tende, invero, ad operare a livello nazionale e sovranazionale ed il criterio della territorialità può risultare poco significativo in un

contesto in cui il risparmio tende a muoversi in ambiti sempre più globali e le nuove tecnologie consentono di superare facilmente i confini territoriali.

La principale preoccupazione per il settore bancario è che il substrato normativo dei rapporti di lavoro perda il connotato dell'uniformità, divenendo disomogeneo, di difficile applicazione, con evidenti aggravii sul versante della gestione organizzativa e amministrativa e dei relativi costi. Il presidente SELLA auspica, infine, che in una competizione sempre più globale, il sistema bancario – che ha sopportato sulle proprie spalle e tuttora sopporta una serie nutrita di svantaggi competitivi – non debba registrare l'aggravarsi di questi punti di debolezza.

Sulla relazione del rappresentante dell'ABI intervengono alcuni Commissari ed il presidente VIZZINI.

Il senatore ZORZOLI ringrazia il Presidente dell'ABI per la sua interessante relazione, in cui si esprime preoccupazione per alcuni effetti del processo federalista che potrebbero riverberarsi sull'organizzazione delle banche e sui costi che il sistema bancario dovrà sopportare.

Chiede una valutazione socio-economica anche su un assetto federalista che superi gli orizzonti della riforma del 2001, programma che l'attuale maggioranza e l'attuale Governo hanno in animo di realizzare; chiede altresì un giudizio dell'ABI sulla possibilità delle banche italiane di operare sul modello seguito dalle banche tedesche nei *Länder* della Repubblica federale di Germania.

Il senatore IOVENE chiede ai rappresentanti dell'ABI un parere sulla differenza del costo del denaro – che definisce molto alta – nelle diverse aree del Paese e che frena lo sviluppo del Mezzogiorno, dove gli operatori economici affrontano una situazione già più difficile che nel Nord. Tenuto conto del processo federalista in corso, chiede, in particolare, se il differenziale che già oggi il mercato fa registrare potrà in futuro attenuarsi o sarà viceversa destinato a crescere ulteriormente.

Il presidente VIZZINI chiede il punto di vista dell'ABI sull'attuale politica delle aziende di credito nel Mezzogiorno, alla luce delle scelte compiute in passato dalle banche meridionali, volte soprattutto ad estendere la loro presenza nelle altre aree del Paese, trascurando le Regioni del Sud.

Ai Commissari intervenuti il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Maurizio Sella ed il Direttore Generale Giuseppe Zadra forniscono elementi di risposta, svolgendo ulteriori considerazioni al riguardo.

Il presidente VIZZINI ringrazia i rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana per il contributo offerto alla Commissione e dichiara chiusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.C. 1852) FONTANINI. *Modifiche all'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra.*

(A.C. 2085) FOTI. *Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni o province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione.*

(A.C. 2357) ILLY ed altri. *Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione.*

(A.C. 3275) MORETTI e VANNI. *Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione.*

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, onorevole SCHMIDT, illustra analiticamente il testo unificato risultante dalle iniziative legislative in titolo, avuto particolare riguardo agli aspetti del provvedimento che interessano la Commissione.

Si sofferma sul secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione il quale contempla nel suo disposto l'ipotesi di modifica dei confini territoriali delle Regioni per aggregazione o costituzione di un nuovo ente regionale. A tal proposito il testo costituzionale redatto dal costituente recitava: «*Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra*».

L'onorevole SCHMIDT evidenzia come il testo in realtà non specifici i termini e le modalità della consultazione e che, a tale scopo, il titolo III della legge del 25 maggio 1970, n. 352, agli articoli 42 e 44 ha precisato i profili della normativa costituzionale, prevedendo che la richiesta di *referendum* per il distacco di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, finalizzata all'aggregazione in un'altra Regione, doveva essere corredata dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto, dei Consigli provinciali o comunali che chiedevano il distacco; e di tanti Consigli provinciali o comunali tali da rappresentare almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale veniva chiesto il distacco e di quelli della Regione alla quale si proponeva l'aggregazione delle Province o Comuni. Quanto, poi, all'ambito territoriale interessato dalla consultazione referendaria, il successivo articolo 44 precisava che il *referendum* doveva essere indetto sia nel territorio della Regione dalla quale le Province o i Comuni intendevano staccarsi sia in quella a cui intendevano aggregarsi.

Su tale normativa è intervenuta la modifica del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3.

L'articolo 9 della suddetta legge ha infatti novellato l'impianto originale dell'articolo 132, circoscrivendo l'ambito territoriale della consultazione soltanto alle popolazioni delle Province o dei Comuni interessati.

Pur non inserendo altre modifiche nel nuovo articolo 132, appare chiara, secondo l'onorevole SCHMIDT, la volontà del legislatore, nello spirito di tutta la riforma del titolo V, di riscrivere l'impianto costituzionale con volontà federalista ed autonomista, individuando Comuni e Province quali enti costitutivi della Repubblica con pari dignità ed autonomia nei confronti delle Città metropolitane, delle Regioni e dello Stato, come del resto enunciato dall'articolo 114 della nuova Costituzione.

Le modifiche alla legge 352 del 1970 sono, pertanto, la logica conseguenza di un adeguamento dovuto alla luce del nuovo assetto costituzionale dopo la riforma del titolo V.

In questo senso, prosegue il relatore SCHMIDT, la specificazione che si rinviene nel testo proposto dal comitato ristretto, e fatto proprio dalla Commissione affari costituzionali della Camera, risponde perfettamente alle esigenze di chiarezza e snellimento delle procedure, modificando non solo l'ambito territoriale delle popolazioni interessate al *referendum*, come si evince dall'articolo 132, ma altresì richiedendo le sole deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali che inoltrano richiesta di distacco.

Apprezzabile ritiene, inoltre, l'ulteriore modifica all'articolo 45 della ridetta legge 352, al quarto comma, nella parte cioè in cui viene sostituito, in caso di approvazione referendaria, al potere del Ministro degli interni di presentare il disegno di legge di attuazione dell'articolo 132 al Parlamento, quello del Presidente del Consiglio dei ministri, togliendo così un altro antico retaggio che vedeva gli enti locali e specialmente le Province come «terminale locale» del Ministero degli interni.

Con questo inquadramento l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri si deve leggere in chiave di raccordo tra la volontà decisionale delle Autonomie locali e l'espressione di quelle dei Consigli regionali interessati, i cui pareri, tra l'altro, sono allegati alla proposta di legge presentata al Parlamento.

L'onorevole SCHMIDT sottolinea che per ciò che riguarda – invece – l'ambito di applicazione delle disposizioni alle Regioni a statuto speciale, l'ultimo periodo dell'articolo 4 del testo unificato non appare chiaro nella sua formulazione: da una parte la norma, frutto del lavoro nel comitato ristretto, sembra finalizzata a non estendere le nuove disposizioni alle Regioni a statuto speciale, rispettando l'autonomia che la Costituzione garantisce ai loro statuti. Questa scelta, se da una parte cerca di salvaguardare la particolare autonomia concessa per ragioni storiche ad alcune Regioni, rischia di affrontare la questione in una sede – quella della legge che disciplina il *referendum* – e con uno strumento – quello della legge

ordinaria – che non appaiono i più adatti per affrontare organicamente il problema complesso della procedura attraverso la quale le autonomie speciali addiventano alle modificazioni del proprio territorio.

D'altra parte, non è infondata l'interpretazione secondo cui i principi costituzionali espressi nell'articolo 132, secondo comma, non possono non applicarsi anche alle Regioni a statuto speciale, come ritiene la Corte costituzionale nella sentenza n. 453 del 1989.

Sul ridetto ultimo periodo dell'articolo 4 del testo unificato – prosegue l'onorevole SCHMIDT – vi è la necessità di una formulazione che non dia adito ad interpretazioni ambigue, ipotizzando anche la trattazione della questione in altra sede normativa.

Ritiene infine auspicabile che la Commissione competente prenda in considerazione, per maggiore completezza, un raccordo delle attuali disposizioni con quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione, il quale prevede l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali quale organo consultivo della Regione rappresentativo delle autonomie locali: essendo il Consiglio delle autonomie locali organo di consultazione tra la Regione e gli Enti locali, il parere del Consiglio, sia pur non vincolante, potrebbe rappresentare un contemperamento significativo per arrivare ad un equo e ponderato bilanciamento delle esigenze diverse, sulla base di un dialogo che non si potrebbe realizzare con i soli interventi dei Consigli regionali, provinciali o comunali.

Sulla relazione dell'onorevole SCHMIDT intervengono brevemente alcuni Commissari.

L'onorevole ZELLER, riferendosi all'attuale formulazione dell'articolo 4, ultimo periodo, del testo unificato dei disegni di legge in titolo, ritiene utile – così come richiesto dal relatore – una previsione legislativa più esplicita e chiara.

Il senatore GUBERT esprime apprezzamento per l'impianto del testo unificato, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere, poiché corrisponde a reali esigenze di completamento del quadro ordinamentale. Condivide altresì la posizione espressa dal deputato Zeller.

L'onorevole SCHMIDT, relatore alla Commissione, concorda con le osservazioni dei Commissari intervenuti e, valutato che il testo in esame è in piena rispondenza con l'attuazione del titolo V della Costituzione e pertanto rispettoso delle autonomie locali, propone che la Commissione si esprima favorevolmente su un parere del seguente tenore: «*La Commissione per le questioni regionali, esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato risultante dalle iniziative legislative in titolo, esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito, in riferimento all'ultimo periodo dell'articolo 4 del testo unificato, a formulare il periodo stesso in modo più esplicito, salvaguardando i principi di cui è espres-*

sione l'articolo 132 della Costituzione, anche alla luce delle sentenze della giurisprudenza costituzionale al riguardo».

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

35ª seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il deputato, onorevole Fabio Fatuzzo, dimissionario, è stato sostituito dall'onorevole Marcello Tagliatela, che subentrerà, di conseguenza, all'onorevole Fatuzzo nel VII Comitato (minori) e nello Sportello scuola.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che il maresciallo ordinario della Guardia di Finanza Pasquale Carnuccio, assegnato al Nucleo speciale investigativo – Gruppo per le Commissioni parlamentari d'inchiesta – sarà adibito all'Archivio della Commissione in sostituzione del maresciallo Mauro Perna, chiamato ad altro incarico. Comunica altresì che, al fine di rafforzare l'Archivio, assicurando massimo rigore ed efficienza nell'espletamento dei compiti di custodia e di classificazione dei documenti, il Comando generale della Guardia di Finanza ha disposto, su sua richiesta, l'assegnazione di un ulteriore sottufficiale, il maresciallo Alessandro Vernucci, in modo che siano quattro gli addetti all'Archivio, come nella passata legislatura e in analogia a quanto avviene negli archivi di altre Commissioni d'inchiesta operanti nella presente legislatura.

Conviene la Commissione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

L'onorevole LEONI sollecita un approfondimento da parte della Commissione del fenomeno criminale nel Lazio ed in particolare nella città di Anzio.

Il PRESIDENTE ricorda di avere trasmesso, già nel novembre 2002, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Dottor Salvatore Vecchione, la richiesta di una relazione concernente la situazione dell'intero litorale laziale e, segnatamente, della zona più a diretto contatto con la regione Campania.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano, sulle attività svolte dalla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia e dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ringraziando il Sottosegretario Mantovano della disponibilità accordata.

Svolge la propria relazione il Sottosegretario Mantovano.

Svolgono considerazioni e pongono domande – in alcuni passaggi in seduta segreta – i senatori Luigi BOBBIO, BRUTTI, CALVI, CURTO, NOCCO, NOVI e VERALDI e i deputati LUMIA, SINISI e VENDOLA.

Il PRESIDENTE avverte che il seguito dell'audizione avrà luogo nella seduta di martedì 11 febbraio, alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 12,50.

VI COMITATO

Processi di internazionalizzazione della criminalità organizzata, traffici internazionali e rapporti con le mafie estere e loro insediamento sul territorio nazionale

Riunione n. 4

*Presidenza del Coordinatore senatore
Euprepio CURTO*

La riunione inizia alle ore 15,05.

Il Comitato procede all'audizione della dottoressa Morena Plazzi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, adetta alla Direzione distrettuale antimafia di detta Procura, che svolge

una relazione su indagini in corso relativamente ad attività della criminalità organizzata russa nel nostro Paese.

Pongono quesiti il senatore Calvi ed il coordinatore Curto.

Segue la replica della dottoressa Plazzi, che svolge alcuni passaggi in seduta segreta.

Il coordinatore Curto dichiara quindi conclusa l'audizione.

La riunione termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa. – Audizione dei rappresentanti dell'EPPI, dell'EPAP, della Cassa Geometri e dell'ENPACL

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione odierna, avvertendo che sono presenti: in rappresentanza dell'ENPACL (Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro), il Presidente, dottor Vincenzo Miceli, il Direttore Generale, dottor Salvatore Magno e il Responsabile dell'area Staff di Direzione, dottor Fabio Faretra; per l'EPAP (Ente di previdenza e assistenza degli attuari, dei chimici, dei dottori agronomi, dottori forestali e dei geologi), il Presidente, dottor Sandro Sandrini, il Direttore Generale, dottor Domenico Penna, e il Consigliere dottor Arcangelo Pirrello; per l'EPPI (Ente di previdenza dei periti industriali), il Presidente, dottor Giuseppe Jogna; per la Cassa geometri, il Direttore generale, dottor Renato Presutti, e il Consigliere di amministrazione, geometra Fausto Amadasi.

Il dottor Vincenzo MICELI, *presidente dell'ENPACL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Sandro SANDRINI, *presidente dell'EPAP*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Giuseppe JOGNA, *presidente dell'EPPI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il geometra Fausto AMADASI, *consigliere di amministrazione della Cassa geometri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, dopo essere intervenuto, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara quindi chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,50 alle ore 14,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Comunicazioni del presidente sull'esame delle risoluzioni 7-00014 Boldi ed altri; 7-00135 Burani ed altri; 7-00015 Rotondo ed altri; 7-00138 Capitelli ed altri; 7-00149 Burani ed altri; 7-00175 Valpiana, in materia di tv e minori

Comunicazioni del presidente sul Gruppo di lavoro in materia di salute per l'infanzia

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,48.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il direttore del SISMI, generale Pollari, ha provveduto a trasmettere la seconda *tranche* della documentazione richiesta in data 12 dicembre 2002.

Comunica quindi che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di procedere nella seduta odierna all'audizione della dottoressa Maria Vozzi e, nella seduta prevista per martedì 11 febbraio, alle ore 20, all'audizione del generale Luigi Emilio Masina. L'Ufficio di presidenza integrato ha altresì incaricato gli uffici di segreteria di verificare la disponibilità del professor Christopher Andrew ad essere ascoltato dalla Commissione giovedì 6 febbraio: tale ipotesi si è rivelata tuttavia impraticabile considerati l'esiguo preavviso e l'esigenza di predisporre per tale audizione di un sistema di traduzione simultanea; resta comunque la disponibilità piena del professor Andrew a concordare una diversa data per poter svolgere l'audizione. L'Ufficio di presidenza integrato ha infine convenuto di completare il ciclo delle audizioni degli appartenenti al SISMI che si sono occupati della pratica denominata «Operazione Impedian», ascoltando gli ammiragli Grignolo e Toschi, secondo un calendario che tenga conto dei lavori parlamentari nonché della disponibilità delle persone interessate.

In relazione all'audizione del colonnello Mitrokhin, il PRESIDENTE informa di aver interessato formalmente il Ministero degli affari esteri al fine di individuare le modalità e le procedure attraverso le quali poter organizzare al più presto un incontro, se necessario in territorio britannico,

tra la Commissione stessa e il colonnello Mitrokhin e di aver incontrato presso l'ambasciata britannica a Roma il ministro Wightman, il quale ha fornito piena disponibilità a contattare il colonnello Mitrokhin, ma ha anche tenuto a precisare che questi è attualmente un libero cittadino e che il Governo britannico non potrà pertanto interferire in alcun modo sulle sue determinazioni.

Sulle comunicazioni del Presidente prendono la parola il senatore ANDREOTTI e la senatrice DATO, ai quali fornisce chiarimenti il PRESIDENTE.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione della dottoressa Maria Vozzi

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Vozzi per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

La dottoressa VOZZI svolge una breve relazione sul ruolo da lei svolto nella gestione del cosiddetto *dossier* Impedian.

Il PRESIDENTE formula quindi alcuni quesiti ai quali fornisce risposta la dottoressa VOZZI.

Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati BIELLI, CICCHITTO e PAPINI e il senatore ANDREOTTI.

Risponde ai quesiti formulati la dottoressa VOZZI.

(Nel corso dell'audizione hanno luogo alcuni passaggi in seduta segreta)

Il PRESIDENTE, in considerazione di concomitanti lavori parlamentari, constatato l'accordo unanime della Commissione, rinvia il seguito dell'audizione alla seduta di martedì 11 febbraio 2003, alle ore 13,30.

Avverte che l'audizione del generale Luigi Emilio Masina, già prevista per martedì 11 febbraio 2003 alle ore 20, è rinviata a mercoledì 12 febbraio 2003, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 15,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

108^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(1172) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce sul disegno di legge in titolo e, dopo averne rilevato la conformità con il decreto legislativo n. 502 del 1992 – che all'articolo 4, comma 13, demanda ad apposito accordo con il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) la definizione dei rapporti fra le strutture sanitarie dello SMOM e il Servizio sanitario nazionale – propone di esprimere un parere non ostativo, non rilevando profili meritevoli di rilievi.

Conviene la Sottocommissione.

(1842) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE illustra il provvedimento in titolo evidenziando che l'articolo 1, comma 2, dispone che Stato, Regioni ed enti locali provvedano all'adozione degli atti e delle misure previste dai Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 secondo le rispettive competenze. Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

(1906) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore BASILE la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

(1926) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa a bando totale degli esperimenti nucleari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE riferisce alla Sottocommissione sul provvedimento in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1629) PEDRIZZI. – Disposizioni per i progetti di adeguamento della strada statale Pontina n. 148 nel tratto Roma-Latina

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Commissione il relatore MALAN che propone, dopo aver riscontrato che le disposizioni oggetto del provvedimento rientrano nella sfera di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(19) MACONI ed altri. – Norme per la disciplina del franchising

(25) ASCIUTTI. – Norme per la disciplina del franchising

(103) **MARINO ed altri.** – *Disciplina generale del contratto di franchising*

(842) **COSTA.** – *Norme per la disciplina sul franchising*

(Parere su testo unificato alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MALAN, dopo aver illustrato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo osservando, tuttavia, che appare opportuno impiegare nel testo la denominazione italiana degli istituti definiti all'articolo 1, salvo indicare in tale articolo, ove necessario, anche la denominazione inglese d'uso comune dei suddetti istituti.

Il presidente PASTORE conviene con le osservazioni del relatore e rileva che appare altresì opportuna una riformulazione dell'articolo 3, comma 2, volta a precisare gli effetti di eventuali violazioni della legge, in quanto la norma proposta, correlando la sanzione della nullità del contratto alla violazione di principi stabiliti dalla legge, potrebbe configurare una situazione di eccessiva incertezza in merito alle circostanze che possono determinare la nullità dell'atto.

Ricordando le osservazioni già espresse dalla 1^a Commissione il 18 settembre 2001 sui disegni di legge n. 19, n. 25 e n. 103, osserva poi che l'articolo 8, comma 1, reca una incongrua formulazione del rinvio all'articolo 1439 del codice civile, rendendo ambigua l'interpretazione delle condizioni di annullabilità del contratto.

Non si giustificano, infine, a suo avviso, i termini eccessivamente ridotti disposti dall'articolo 9, comma 3, per l'entrata in vigore della legge, giacché l'esigenza di adeguare l'ordinamento e l'organizzazione dei soggetti interessati ai nuovi istituti introdotti dalla legge indurrebbe, piuttosto, a considerare l'opportunità di fissare termini più ampi di quelli ordinari.

Il relatore MALAN concorda con le osservazioni del presidente Pastore.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere non ostativo con le osservazioni emerse nel dibattito.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (n. 167)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica)

Il relatore MALAN illustra lo schema di decreto legislativo in titolo evidenziando le modifiche che esso introduce nella disciplina applicabile al diritto d'autore al fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria 2001/29/CE.

Propone, quindi, di esprimere un giudizio favorevole osservando tuttavia l'esigenza di invitare il Governo e la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare, nel capoverso dell'articolo 9, l'articolo 68, comma 3, della legge n. 633 del 1941, sostituendo il termine «partiti sciolti» con quello di «spartiti e partiture musicali». Tale modificazione appare coerente con il senso attribuito alla relativa norma delle altre versioni linguistiche della direttiva comunitaria – e, segnatamente, quelle inglese e francese – e, più in generale, con l'esigenza di assicurare la protezione effettiva di tali opere nonché con la formulazione dell'articolo 69, comma 1, lettera *a*) (che esclude, appunto, gli spartiti e le partiture musicali dalle opere il cui prestito, eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, non è soggetto ad autorizzazione). Al comma 5 del citato articolo 68 risulta inoltre opportuno precisare che sono escluse dalla corresponsione del compenso in forma forfetaria per la riproduzione per uso personale presso biblioteche pubbliche, le sole opere «rare» fuori dai cataloghi editoriali, in quanto vi sono opere fuori dai cataloghi editoriali che risultano ancora ampiamente diffuse a livello commerciale.

Il senatore PASSIGLI conviene con le osservazioni del relatore, in particolare per ciò che attiene alla modifica dell'articolo 68, comma 5, nel capoverso dell'articolo 9 del provvedimento in esame, sottolineando che la norma proposta dal legislatore delegato determinerebbe altrimenti una protezione «intermittente» di opere che possono essere poste dalle case editrici fuori catalogo anche temporaneamente ed il cui regime deve essere opportunamente diversificato rispetto a quello applicabile alle opere rare.

La Sottocommissione conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con le proposte di modifica esposte.

La seduta sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,15.

(1599-A) Disposizioni in materia di agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il presidente PASTORE riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere contrario già espresso alla Commissione di merito il 15 ottobre 2002 sugli emendamenti 1.54, 1.84, 1.13 e 1.14, che introducono nel disegno di legge in esame disposizioni che si sovrappongono con la disciplina generale dei rapporti delle regioni con l'Unione europea recata dal disegno di legge n. 1545, già approvato dal Senato, concernente l'attuazione della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Propone altresì di esprimere un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

153^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1922) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 gennaio.

Il sottosegretario VEGAS dà ragione delle motivazioni che inducono il Governo a considerare opportuno un tetto di spesa che individui esattamente la quantificazione degli oneri determinati dal provvedimento di cui si richiede la conversione.

Il senatore CADDEO condivide sostanzialmente il meccanismo di copertura previsto dal Governo, pur esprimendo le preoccupazioni della propria parte politica circa il rischio di una mancata soddisfazione dei diritti soggettivi prodotti dalle norme in esame.

Il relatore NOCCO, tenuto conto del dibattito svolto, illustra il seguente schema di parere favorevole: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 1 dell'articolo 1 venga aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni.»; al comma 3 del medesimo articolo, inoltre, venga aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta.».

La Commissione unanime, infine, accoglie il parere proposto dal relatore.

(1834) Aumento del contributo annuo al Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro-europea (In.C.E.), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su emendamento. Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA riferisce favorevolmente sull'emendamento 1.2 al disegno di legge in titolo, pur avvertendo che, per quanto di competenza, occorre acquisire conferma che le somme ivi indicate siano disponibili e non siano state già impegnate.

Il sottosegretario VEGAS fornisce assicurazioni in ordine alle verifiche richieste dal relatore.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1906) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FERRARA, per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare al disegno di legge in titolo.

Prende atto il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione, infine, esprime un parere di nulla osta.

(1926) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore TAROLLI, per quanto di competenza, rileva che non vi sono osservazioni da formulare al disegno di legge in titolo.

Prende atto il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione, quindi, esprime un parere di nulla osta.

(14) EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo

(1606) Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato proposto per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA, per quanto di competenza, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari sui bilanci degli enti locali, derivanti dalla qualificazione delle opere di urbanizzazione secondaria degli immobili e delle attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che dalla qualificazione degli oneri di urbanizzazione non derivino ulteriori conseguenze circa la copertura finanziaria del testo unificato: assicura, comunque, gli opportuni approfondimenti del caso.

Dopo che i senatori MORANDO e FERRARA hanno sollevato interrogativi circa gli effetti finanziari determinati dall'articolo 2 del testo unificato, il presidente AZZOLLINI sottolinea l'opportunità che il Governo effettui le preannunciate verifiche.

Conviene unanime la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1599) Disposizioni in materia di agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il senatore CURTO fa presente che si tratta degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge recante disposizioni in materia di agricoltura – risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 21 e 22 del disegno di legge n. 2122 – approvato dall'altro ramo del Parlamento e collegato alla finanziaria per il 2002. Per quanto di competenza, trattandosi dei medesimi emendamenti presentati nella Commissione di merito sui quali la Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole, rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Dopo un intervento del sottosegretario VEGAS volto ad esprimere avviso conforme al relatore, eccetto che sull'emendamento 1.29, per il quale si potrebbe configurare un avviso contrario, il presidente

AZZOLLINI propone di esprimere parere favorevole anche sulla proposta emendativa testé segnalata in quanto trattasi di norma meramente programmatica.

Conviene unanime la Sottocommissione che esprime, pertanto, un parere di nulla osta.

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(Parere alla 1^a e 4^a Commissione riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI, per quanto di competenza, riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, rilevando che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il sottosegretario VEGAS deposita agli atti della Commissione un documento contenente alcuni chiarimenti relativi alle osservazioni svolte dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare l'esame per consentire alla Commissione di prendere visione della suddetta documentazione.

Conviene unanime la Sottocommissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

41^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Betta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(993) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana: rimessione alla sede plenaria;

alla 3^a Commissione:

(1172) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000: parere favorevole con osservazioni;

(1754) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999: parere favorevole;

(1892) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000: parere favorevole;

(1901) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1926) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

31^a Seduta

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'Ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1926) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa a bando degli esperimenti nucleari, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

alla 8^a Commissione:

(1791) Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri: parere favorevole.

alla 11^a Commissione:

(230) MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto;

(349) BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto;

(590) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto;

(977) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbesto-correlate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti;

(1240) RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto;

(1253) GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Parere favorevole sul testo unificato).

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2003

2ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bucciero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3ª Commissione:

(1906) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: audizione di rappresentanti della Confcooperative, della Lega nazionale delle cooperative e mutue, dell'Unione nazionale cooperative italiane e dell'Associazione generale delle cooperative.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(4^a - Difesa)***Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 8,30**IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (233).
 - MANFREDI ed altri. – Servizi informativi per la sicurezza della repubblica e tutela del segreto (550).
 - Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1513).
 - COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta (1598).
 - LAVAGNINI. – Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza (1604).
 - VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (1647).
 - RIPAMONTI. – Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (1702).
 - PALOMBO. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1748).
 - Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (1819).
-

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo)

(12^a - Igiene e sanità)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- CRINÒ. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288).
 - Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (1690).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).

- GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemorare la strage di New York dell'11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e dell'intolleranza (857).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 (1354).
- TRAVAGLIA ed altri. – Istituzione del «Giorno della libertà» in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino (1383).
- CALDEROLI. – Istituzione della «Festa della famiglia» (1429).
- BETTAMIO. – Modifiche ed integrazioni alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (1539).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo (14).
- Deputati VOLONTÈ ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo (1606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Seguito dell'esame del documento:

- MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (*Doc. XXII, n. 13*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (n. 168).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 8,45 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).

- SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).

- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).
- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).

III. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n.320, concernente l'indennità spettante agli esperti delle sezioni specializzate agrarie (79).
- CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).
- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
 - MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Aumento del contributo annuo al Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro-europea (In.C.E.) (1834) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000 (1172).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (1906) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (1926) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999 (1754).

- Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d’Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998 (1901) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l’11 aprile 2000 (1892).
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999 (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (1900) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l’11 luglio 1995 (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

- II. Seguito dell’indagine conoscitiva sul reclutamento e sulla formazione dei militari a lunga ferma delle Forze armate: audizione di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini e dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).
 - MORANDO ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548).
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche (1922).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (202).
- BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (259).
- BEVILACQUA ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554).
- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (560).
- BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (564).
- MONTICONE e CASTELLANI. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (575).
- MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica (659).
- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (811).
- TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1345).
- Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1909).

II. Esame del disegno di legge:

- VALDITARA ed altri. – Modifica dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sugli ordinamenti didattici universitari (1735).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIRFATTI ed altri. – Delega al Governo per il recupero e il rilancio dell'area vesuviana di Ercolano-Pompei (1167).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 169).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Celebrazioni del VII centenario dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» (1918).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione dei responsabili del settore ricerca della Confindustria.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui profili organizzativi e gestionali del calcio professionistico.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006» (1406).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- PEDRIZZI. – Disposizioni per i progetti di adeguamento della strada statale Pontina n. 148 nel tratto Roma-Latina (1629).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo a contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea e marittima per l'anno 2002 (n. 166).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati:

- seguito dell'audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione italiana agricoltori.
- audizione di rappresentanti dell'ASSOBIOTEC.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).

- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).
- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
- e delle petizioni nn. 401 e 424 ad essi attinenti

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
 - GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 8,30 e 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Sil (n. 57).
-

COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIRFATTI ed altri.- Modifiche all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia (791).
- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile in materia di adozione di persone maggiori d'età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 del Regolamento, del documento:

- Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù» (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269) (*Doc. CX*, n. 1).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (167).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (1906) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 14

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

- I. Audizione del direttore generale della RAI.
 - II. Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 8,30, 14 e 14,30

Ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del professor Giuseppe Orrù, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, del professor Maurizio Franzini, ordinario Politica Economica Università La Sapienza di Roma, e del professor Tullio Tranquillo, professore a contratto, già ordinario di diritto della previdenza sociale, presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ore 14

Esame dei risultati dell'attività degli Enti gestori di riforme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia.
- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Fondazione Enasarco.
- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza Biologi.
- Bilanci consuntivi 2000-2001 relativi alla Fondazione Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.

Ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulla prospettiva di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione di rappresentanti del CNEL.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 20

Indagine conoscitiva sull'abuso dei minori:

- Audizione del sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano, in relazione ai minori costretti a forme di accattonaggio.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 5 febbraio 2003, ore 13,50

Comunicazioni del Presidente.

- Audizione del senatore Francesco Cossiga.
 - Seguito dell'audizione degli onorevoli Benedetto Della Vedova e Gianfranco Dell'Alba, membri del Parlamento europeo, e del signor Giulio Manfredi.
-

